

**PROCAFFÉ S.P.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8  
GIUGNO 2001 N. 231**

**PARTE SPECIALE**

**Vers. 8**



## **INDICE**

### **I – Reati nei rapporti con la p.a. (artt. 24 e 25) (pag. 6)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

### **II – Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) (pag. 20)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

### **III – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 bis) (pag. 27)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

### **IV – Reati contro industria e commercio (art. 25 bis 1, artt. 513 e 513-bis c.p.) (pag. 30)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

### **V - Reati societari (art. 25 ter) (pag. 35)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**VI - Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) (pag. 44)**

1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**VII – Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) (pag. 46)**

1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**VIII - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*) (pag. 56)**

1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**IX – Reati reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* 1) (pag. 59)**

1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**X – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* 1, comma 2) (pag. 60)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**XI - Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*) (pag. 61)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**XII – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*) (pag. 63)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**XIII – Reati ambientali (art. 25 *undecies*) (pag. 64)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

**XIV - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*) (pag. 70)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti

- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

#### **XV – Reati Tributari ( art. 25 *quinquiesdecies*) (pag. 71)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

#### **XVI – Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*) (pag. 75)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

#### **XVII - Reati Transnazionali (L. n. 146/2006, art. 378 e 416 c.p.) (pag. 78)**

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi

#### **XVIII – La tutela del “*whistleblower*” (pag. 79)**

#### **XIX – L’Organismo di Vigilanza (pag. 81)**

#### **XX – Il Sistema Disciplinare (pag. 87)**



## **I**

### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

La Procaffè s.p.a. intende garantire la migliore efficacia possibile del presente Modello di Organizzazione e quindi ritiene opportuno delineare di seguito il contenuto delle figure di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti qualificati in base all'art. 5 del Decreto appena citato può comportare la configurabilità della responsabilità amministrativa/penale a carico della Procaffè s.p.a.

Ciò premesso le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

#### **Art. 24**

- art. 316-*bis* c.p. [modificato dalla L. n. 3/2019], malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;

- art. 316-*ter* c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

- art. 640 comma 2 n. 1 c.p., truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee, reato che può essere compiuto da chiunque,

con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno qualora il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

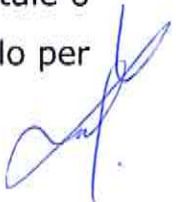
- art. 640-*bis* c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che si verifica se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

- art. 640-*ter* c.p., frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che può essere commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendovi senza averne il diritto (p. 615-*ter*) con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se ricorre una delle circostanze previste al numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 c.p.;

Sono altresì ricomprese due ipotesi delittuose che si ritiene non possano veder coinvolta questa Società; si tratta di:

- art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] reato che può essere commesso dal soggetto che agisce con frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente;

- art. 2. L. 23/12/1986, n.898, frode ai danni del Fondo europeo agricolo [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] "Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per



lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".

#### **Art. 25**

- art. 314 c.p., peculato (limitatamente al primo comma) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi";

- art. 316 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000";

- art. 317 c.p., concussione, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente,

a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità pertanto l'ipotesi di rilievo per le attività svolte in concreto dalla Procaffè s.p.a. e per la qualifica dei soggetti che operano presso la Società è quella del concorso nel reato;

- art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019], reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;

- art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio [articolo modificato dalla L. n. 69/2015], reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi;

- art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari [articolo modificato dalla L. n. 69/2015], reato che si può configurare quando i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;

- art. 319-quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015], reato che viene commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

- art. 320 c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, che estende l'applicazione degli articoli 319 e 318 oltre al pubblico ufficiale anche all'incaricato di un pubblico servizio;



- art. 321 c.p., pene per il corruttore, ove è prevista l'applicazione delle pene stabilite dagli articoli da 318 a 320 c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità;

- art. 322 c.p., istigazione alla corruzione, reato che può commettere chiunque e che si configura se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- art. 322-*bis* c.p., peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019], con cui è previsto che le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, oltre ad altri soggetti identificati specificamente dalla norma ed aventi rapporti di lavoro od appartenenti ad Enti istituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- art. 323 c.p., abuso d'ufficio [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020], salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità;

- art. 346 *bis* c.p. [articolo modificato dalla L. n. 3/2019], traffico di influenze illecite reato che si può configurare quando un soggetto, nello sfruttare

relazioni esistenti o vantate con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si fa dare a sé od altri denaro o altra utilità.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la P.A. o con la Comunità Europea; a tal riguardo nel punto che segue sono identificati i soggetti potenzialmente a rischio.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente debba procedere all'individuazione delle *aree di rischio*, ovvero all'esame e alla descrizione di quelle tra le proprie attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Tale analisi costituisce uno degli elementi essenziali del modello di organizzazione, pertanto la Procaffè s.p.a. ha compiuto anzitutto l'analisi delle *aree di rischio* in cui la Società opera ed è conscia dell'inasprimento delle misure interdittive a seguito dell'entrata in vigore della Legge 3/2019 ("spazzacorrotti").

Sulla base dei risultati ottenuti la Procaffè ha individuato le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi, con il grado di rischio maggiore, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, esaminando poi i processi aziendali per verificare quali rientrino tra quelli "*sensibili*".

Il *modus operandi* appena descritto verrà seguito dalla Procaffè s.p.a. con riguardo a tutti i protocolli esecutivi di cui si compone il presente M.O., ovvero con riguardo a tutti i tipi di reato richiamati dal D.Lgs. 231/2001 per i quali si ravvisa un rischio di commissione da parte dei soggetti indicati dal Decreto.

Ciò premesso, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nell'art. 4 della Parte Generale del M.O., le *aree di rischio* individuate per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- 1 – gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici;

2 – gestione delle procedure per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi e licenze;

3 – gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.;

4 – gestione del contenzioso;

5 – gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;

6 – gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo;

7 – gestione delle attività di Import/Export;

8 – gestione delle attività a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I principali *processi sensibili* individuati nell’ambito delle suddette aree di rischio sono:

1 – Nella gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici:

a – la partecipazione a procedure per la richiesta di finanziamenti e/o contributi pubblici e la predisposizione della documentazione prodotta o tenuta a supporto delle richieste;

b – l’ottenimento, l’utilizzo e la destinazione effettivi del finanziamento e/o del contributo pubblico;

c – la documentazione e la rendicontazione all’ente erogatore del finanziamento e/o del contributo pubblico avente ad oggetto le attività effettivamente svolte e la destinazione di quanto conseguito.

2 – Nella gestione delle procedure per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi e licenze:

a – la valutazione, la predisposizione e l’invio delle domande finalizzate all’ottenimento e/o al rinnovo del provvedimento (per esempio licenze edilizie ed altre licenze in genere oppure autorizzazioni sanitarie od altre autorizzazioni amministrative in genere);

b – il versamento di diritti e/o di tasse da pagare all’atto della presentazione della domanda;

c – le ispezioni e/o gli accertamenti delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e/o della licenza.

3 – Nella gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.:

a – in materia fiscale;

b – in materia contributiva e/o previdenziale;

c – in materia di sicurezza sul lavoro;

d – in materia urbanistico-edilizia;

e – in genere di ogni altra attività ispettiva da parte della P.A.;

f – in materia ambientale.

4 – Nella gestione del contenzioso:

a – rapporti di ogni genere nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario;

b – coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate.

5 – Nella gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali:

a – predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;

b – comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;

c – predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6 – Nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo:

- presentazione delle dichiarazioni per il versamento delle imposte.

7 – Nella gestione delle attività di Import/Export:

- gestione delle pratiche doganali; a tal riguardo in prosieguo è stato predisposto un capitolo a parte;

8 – Nella gestione dell'ambiente, salute e sicurezza:

- a – gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

- b – gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

I *soggetti* che possono potenzialmente commettere uno dei reati esaminati nella presente sezione sono tutti coloro che hanno il potere di rappresentanza della Società o che comunque dispongono dei poteri di impegnare la Società a procedere ad esborsi o ad assunzioni dipendenti o comunque a concedere utilità o servizi in favore di terzi. Entrando più nello specifico, si indicano: Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore Delegato (AD), Datore di Lavoro, Direttore Generale (DG), Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), Responsabile Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare (RSGQS), Responsabile Sistema di gestione Sicurezza sul Lavoro (RSGSL), Responsabile della Privacy, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp), Responsabile Tecnico (RT), soggetti aventi accesso al sistema informatico.

Il grado di probabilità che uno dei reati siano posti in essere appare di livello *basso*, soprattutto in considerazione del fatto che l'attività della Procaffè s.p.a. non si incentra sotto il profilo negoziale sui rapporti con la P.A. ma è basata sulla vendita ai privati, sicché in assenza di appalti, concessioni o forniture a soggetti pubblici le aree di rischio sono ridotte. Il rischio è comunque pur sempre sussistente, attesi i rapporti che inevitabilmente la Società mantiene con la P.A. per gli adempimenti di carattere burocratico ai quali è chiamata nello svolgimento ordinario della propria attività, e per il ricorso a strumenti informatici.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Il presente Capitolo della Parte Speciale è riferito a tutti i soggetti sopra identificati coinvolti su incarico della Società nei *processi sensibili* già menzionati; a tal fine sono stabilite le seguenti specifiche regole e procedure (*presidi*):

1) la Procaffè s.p.a. anzitutto ha istituito il proprio organigramma e mansionario in modo che:

- sia chiaramente definita la suddivisione dei compiti e delle responsabilità, allo scopo di separare per quanto possibile i soggetti che assumono o attuano le decisioni, quelli che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli;

- siano esistenti meccanismi di controllo interno caratterizzati da efficacia vincolante, individuando sistemi di autorizzazione, di verifica e di documentazione delle decisioni di rilievo;

- sia scongiurato qualsivoglia vuoto di potere o sovrapposizione di ruoli e di competenze.

A tal fine la Società ha adottato un sistema di deleghe caratterizzato da elementi di certezza, tale da garantire una rappresentazione chiara e trasparente dei procedimenti interni attraverso i quali si formano e vengono attuate le decisioni, requisiti individuati come presupposti necessari per il conseguimento di una gestione efficiente dell'attività della Società.

Tutti i soggetti che per conto della Procaffè s.p.a. intrattengono rapporti con la P.A. e hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere dotati di delega formale che specifichi i poteri conferiti.

Quando alcuni soggetti, per via della funzione ricoperta in seno alla Società e per lo svolgimento degli incarichi loro assegnati, devono essere muniti di poteri di rappresentanza, vengono conferite loro apposite procure di contenuto adeguato ed idoneo al corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni, con definizione specifica ed inequivoca dei poteri del delegato e con la precisazione dei limiti della procura.



Ogni delega deve definire esattamente di quali poteri il delegato possa disporre, sempre tenuto conto che i poteri assegnati ed il loro concreto esercizio non possono risultare in contrasto con gli obiettivi e le politiche della Società, e il delegato deve poter disporre di un potere di impegno della Società e di spesa che gli consenta in concreto di svolgere le funzioni a lui affidate.

Le deleghe definiscono, inoltre, quale sia il soggetto al quale il delegato è tenuto a riportare gli esiti delle proprie attività mentre le procure dovranno prevedere espressamente i casi in cui il rappresentante decadrà dai poteri conferiti, individuando i casi di revoca della procura, di trasferimento a ruoli o mansioni incompatibili con quelle svolte al tempo del conferimento.

La Società ha adottato appositi strumenti organizzativi (come per esempio comunicazioni, procedure, ecc.) con i quali ha provveduto alla descrizioni dei ruoli e delle mansioni ed ha descritto i compiti, i poteri e le responsabilità assegnati a ciascuna funzione. Ha poi provveduto ad istituire linee di riporto all'interno della Società, in modo che la formazione delle decisioni e la loro attuazione possano essere ricostruite attraverso la tracciabilità dei passaggi rilevanti del processo in funzione della conoscibilità, trasparenza e pubblicità del concreto esercizio dei poteri attribuiti.

La Procaffè ha istituito una separazione, nell'ambito di ciascun processo decisionale od operativo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto che dovrà occuparsi di svolgere sulla stessa i controlli, al fine di poter garantire che l'attività della Società sia modellata sul principio della segregazione delle funzioni.

2) Ulteriore *presidio* a tutela della corretta gestione della Società, finalizzata ad impedire la commissione di reati tra i quali possono rientrare quelli contro la P.A., è quello relativo alla conservazione ed archiviazione dei documenti riguardanti l'attività d'impresa con modalità tali da non permetterne l'asportazione, l'alterazione o la successiva modificazione, se non con apposita evidenza;

La Società ha adottato la regola in forza della quale l'accesso ai documenti archiviati non possa avvenire se non: al soggetto delegato a quel determinato

rapporto in corso ovvero sia a seguito di richiesta motivata e sia consentito solo ai soggetti competenti in base all'organigramma ed al mansionario (Specifica S\_01.05 del 09.01.2012 e successivi).

3) La Procaffè s.p.a., con riguardo ai terzi collaboratori di cui si avvale, stabilisce il divieto di procedere alla corresponsione di alcun compenso, provvigione o commissione a qualsivoglia consulente, collaboratore, intermediario o soggetti pubblico per importi non corrispondenti alle prestazioni rese a proprio favore e non conformi all'incarico conferito.

La valutazione dovrà essere effettuata in base a criteri di ragionevolezza e facendo riferimento alle condizioni o alle prassi del mercato ovvero, per quanto oggetto di abrogazione da parte dei recenti provvedimenti normativi, in base alle tariffe di alcune categorie professionali, che costituiscono comunque un indice fino a quando non verranno emanate disposizioni integrative che andranno a sostituirsi ad esse.

La scelta dei consulenti esterni da incaricare avviene sempre in base ai requisiti della professionalità, della competenza e dell'indipendenza del consulente o del collaboratore e sempre con espressione della motivazione della scelta.

Quanto ai lavoratori subordinati la Procaffè s.p.a. farà ricorso solo a mezzi premianti di remunerazione che sotto il profilo dell'entità del valore dei premi siano coerenti con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e con i risultati raggiunti, tenuto conto delle mansioni del lavoratore.

Quanto alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, e quindi alla gestione dei rapporti con i funzionari degli enti o dei soggetti che ne richiedono anche in occasione della predisposizione di denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro la Procaffè s.p.a. stabilisce che debbano parteciparvi esclusivamente i soggetti a ciò espressamente delegati per delega specifica o per le funzioni ricoperte, salva l'opportunità che altri soggetti siano presenti in ragione delle conoscenze che essi abbiano del settore o della materia oggetto dell'ispezione.



L'Organismo di vigilanza dovrà essere informato dell'inizio di ogni controllo o attività ispettiva attraverso apposita comunicazione e dovrà essere successivamente informato tramite appositi report.

Ogni soggetto al quale verrà affidata la gestione, in tutto o in parte, dei rapporti con la P.A. dovrà agire nel pieno rispetto delle procedure aziendali, improntando comunque il proprio operato ai principi della correttezza e della trasparenza ed osservando tutti gli obblighi di informazione stabiliti in favore degli organi amministrativi dell'ente e dell'organismo di vigilanza.

A tal fine sarà cura di ciascun soggetto quello di far predisporre e di rendere disponibile ed accessibile la documentazione di ogni operazione, anche non economica, che sia stata eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

In ogni caso è fermamente proibito porre in essere o collaborare alla realizzazione di condotte tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra descritte e richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, fermo restando che è vietata qualsivoglia violazione delle regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale.

La gestione delle pratiche nonché dei contributi e/o dei finanziamenti di cui la Società sia beneficiaria e di cui possa disporre è esercitata dalla Responsabile dei Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza sulla base del potere a lei attribuito e riconosciuto da specifica delega e come risulta dal mansionario.

Il sistema di gestione amministrativa e contabile è strutturato in modo da rispondere a criteri di trasparenza e di tracciabilità e finalizzato a consentire sempre la rilevabilità immediata ed il controllo di tutti i dati contabili.

Qualora la Società dovesse far ricorso a procedimenti complessi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici di importo cospicuo il C.d.A. o l'Amministratore Delegato, potrà nominare, anche di volta in volta, un Responsabile del progetto al quale verrà affidata la gestione della procedura,

con l'obbligo di procedere alla comunicazione ed alla rendicontazione periodica all'A.D. ed al CdA.

La Procaffè s.p.a. adotta inoltre precise modalità di controllo idonee a prevenire l'esposizione di dati o di notizie false che siano dirette al conseguimento indebito di finanziamenti, fondi o erogazioni pubbliche a qualsivoglia titolo.

Oltre a quanto appena rilevato la Società vieta espressamente di:

a) disporre o effettuare direttamente elargizioni in denaro o comunque riconoscere altre utilità in favore di dipendenti pubblici e non (ivi compresi i Pubblici Funzionari italiani o stranieri e i Pubblici Funzionari appartenenti ad altri organismi pubblici di diritto internazionale);

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle normali regole della pratica commerciale o di cortesia, o comunque, indirizzarli al beneficiario al fine ad acquisire vantaggi indebiti o trattamenti di favore non dovuti per l'attività della Società.

Gli omaggi che la Procaffè s.p.a. dovesse disporre in favore di qualsivoglia beneficiario saranno sempre caratterizzati dall'esiguità del loro valore, salvo il caso di donazioni in favore di iniziative a carattere artistico od etico od umanitarie.

La decisione di offrire regali o donazioni deve essere documentata in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e dovrà essere assunta formalmente dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato previa informativa all'Organismo di Vigilanza;

c) eseguire in favore di agenti, collaboratori commerciali, consulenti e fornitori prestazioni o riconoscere loro compensi privi di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico loro affidato;

d) utilizzare la propria posizione o influenza in modo strumentale al fine ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;



e) formare e presentare dichiarazioni non veritiere ovvero omettere di comunicare informazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre vantaggi ingiustificati o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati da parte della P.A., dell'Unione Europea o di altri organismi pubblici di diritto internazionale;

f) destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ricevuti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) aggirare ed eludere i divieti previsti dalle lettere a), b), c) e f) attraverso la corresponsione o l'incasso di somme a qualsivoglia titolo (per esempio sponsorizzazioni) finalizzate a violare gli obblighi sopra descritti e vietati.

I soggetti incaricati di operare attraverso l'utilizzo di pc o sistemi informatici della Società sono adeguatamente formati ed informati anche con riferimento al contenuto del Regolamento Ue 679/2016 in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali.

Si richiamano in ogni caso le disposizioni di seguito dedicate al profilo specifico dei reati informatici, in cui viene disciplinato l'uso del pc e dei sistemi informatici e vengono descritte le regole da rispettare, disposizioni utili anche per la prevenzione dei reati qui in esame, compiuti in ipotesi contro la P.A. attraverso gli strumenti elettronici.

Resta stabilito che tutti i destinatari del M.O. hanno il dovere di astenersi dal fare o promettere omaggi o regali di valore significativo o comunque sproporzionato rispetto ai semplici omaggi che possono essere consegnati a partners o ai dipendenti in occasione dei periodi festivi.

Per concludere i *presidi* si possono così brevemente riassumere: Modello Organizzativo, leggi vigenti, Organigramma, idoneo sistema di deleghe, obbligo di report, tracciabilità ed archiviazione dati.

## II.

### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001)

#### 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo in questione stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);



- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Le *aree di rischio* in cui potrebbe verificarsi la violazione delle norme penali richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, con conseguente ipotetica contestazione della responsabilità a carico della Procaffè s.p.a., sono le seguenti:

- le aree nelle quali si prevede l'uso dei sistemi informatici della Società, della posta elettronica e dell'accesso alla rete internet;
- le aree relative alla gestione della rete informatica della Società, con attività finalizzate ad assicurarne l'attivazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo.

I principali *processi sensibili* rilevati possono identificarsi in tutte le attività eseguite dalla Governance o dai lavoratori subordinati o dai collaboratori della Procaffè s.p.a. che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici e dei programmi o degli applicativi della Società, con un leggero scostamento del rischio in quelle aree in cui risulta maggiore la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dei sistemi informatici ed in cui sono di grado più elevato le competenze informatiche dei soggetti coinvolti.

In particolare i *processi sensibili* si possono così riassumere:

- organizzazione, utilizzo, gestione, sviluppo ed implementazione del sistema informatico hardware e software;

in particolare:

- identificazione, formazione e aggiornamento del Responsabile Information Technology (IT);
- predisposizione ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.);
- accesso alle reti;
- manutenzione dei sistemi informatici in generale;

- distribuzione, utilizzazione e manutenzione dei programmi software;
- assegnazione delle credenziali di accesso;
- assegnazione dei livelli abilitativi;
- creazione, assegnazione e utilizzo degli account di posta elettronica.

In merito ai *processi sensibili* si rimanda altresì alla enucleazione, specificazione e descrizione di cui alle norme ISO relative alle certificazioni acquisite dalla Società.

In considerazione dell'attività svolta dalla Procaffè s.p.a. il rischio che possa venire commesso uno dei reati sopra indicati da parte di alcuno dei destinatari del M.O. ed a vantaggio della Società appare *basso*.

I reati in esame potrebbero astrattamente essere compiuti da chiunque nella Società per lo svolgimento della propria attività faccia uso o abbia accesso ai sistemi informatici connessi e non alla rete internet.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

In relazione ai *presidi*, plurimi sono quelli previsti dalla Società, che, in particolare si possono così riassumere:

a) la Governance nell'ambito dell'Organigramma ha identificato un Responsabile Informatico che è denominato "Information Technology (IT)", che è munito di particolare esperienza e competenza nel settore. Detto Responsabile gestisce e verifica tutte le strutture informatiche e programmi utilizzati all'interno della Società;

b) il Responsabile Information Technology sottopone la rete informatica aziendale a controlli regolari e continui allo scopo di controllarne l'efficienza nel tempo e l'adeguatezza tecnica rispetto alle esigenze della Società, con obbligo di intervento immediato in caso di guasti, lacune o debolezze del sistema, in modo da provvedere prontamente alla loro eliminazione e di segnalare le inadeguatezze del sistema per consentirne l'implementazione, sempre conservando evidenza delle verifiche effettuate e di tutti gli interventi posti in essere;

c) il Responsabile in questione prevede idonee procedure per l'assegnazione e la gestione delle username e delle password, stabilendo altresì la durata temporale delle medesime, le procedure per l'autenticazione e le modalità di accesso ed utilizzo dei singoli strumenti informatici;

d) il Responsabile Information Technology si occupa altresì di controllare le modalità di utilizzo e gestione di ogni postazione informatica;

e) ai soggetti che operano all'interno della Società il Responsabile in questione fornisce adeguata formazione ed informazione per il corretto utilizzo degli strumenti informatici a ciascuno assegnati; in particolare provvede a fornire una formazione adeguata e continuativa sul corretto sistema di utilizzo degli strumenti informatici della Società e sui rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001, in modo che tutti siano a conoscenza del contenuto aggiornato della normativa applicabile alla materia in questione;

f) i soggetti che operano all'interno della Società devono inoltre conoscere e rispettare le disposizioni previste dalla Società in materia di sicurezza informatica illustrate dettagliatamente nel Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), documento adottato ed aggiornato annualmente dalla Procaffè s.p.a.;

g) i soggetti che operano all'interno della Società che hanno accesso al sistema informatico e all'utilizzo degli account di posta elettronica sono obbligati ad utilizzare le proprie postazioni esclusivamente per le mansioni inerenti alla propria funzione all'interno della Società;

h) i soggetti che operano all'interno della Società sono tenuti a rispettare il divieto esplicito:

- di trasmissione attraverso le e-mail di materiale di proprietà della Società e/o di natura confidenziale verso destinatari estranei alla Società;
- di inviare e-mail aventi ad oggetto messaggi anonimi e/o lettere a catena;

- di inviare e-mail che permettono di cedere o comunque condividere con il personale interno o con soggetti esterni alla Società alcuna delle informazioni relative all'accesso ai sistemi ed alla rete della Società o di terzi;

- di inviare e-mail aventi contenuti contrari al buon costume ed alla morale.

i) ogni singolo utente è informato, avvertito e responsabilizzato affinché le attività di trasmissione, di salvataggio e di memorizzazione dei dati utilizzati per ragioni di servizio avvengano sempre nel rispetto dei presidi, delle procedure e delle regole previste dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;

j) è vietato connettersi dalla propria postazione ad Internet per ragioni che non siano quelle legate alle proprie mansioni, con espresso divieto, in particolare, di collegarsi a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce di quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne in argomento (a titolo esemplificativo siti che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, che possano ricondursi alle attività di pirateria informatica, ovvero che consentano di violare le norme stabilite in materia di copyright e di proprietà intellettuale);

k) è vietato: modificare le configurazioni predisposte dal Responsabile Information Technology per l'utilizzo dell'hardware e del software; violare o aggirare le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela delle reti e degli strumenti informatici societari; violare o aggirare le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela delle reti e banche dati esterne.

l) ogni singolo utente deve essere informato e responsabilizzato dal Responsabile Information Technology sulla funzione e sul modo di compiere le attività di utilizzo (il salvataggio e memorizzazione di dati avviene giornalmente sul server), con la consapevolezza di quali siano i limiti di utilizzo della strumentazione informatica e telematica della Società, con riferimento in particolare ad internet e alla posta elettronica, che possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio.



m) ogni singolo utente è informato, avvertito e responsabilizzato dal Responsabile Information Technology affinché le attività di trasmissione, di salvataggio e di memorizzazione dei dati utilizzati per ragioni di servizio avvengano sempre nel rispetto dei presidi, delle procedure e delle regole previste dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;

n) è vietato anzitutto violare, od anche solo tentare di farlo, sistemi informatici appartenenti o contenenti i dati di società concorrenti al fine di acquisire informazioni commerciali che possano avvantaggiare la Procaffè s.p.a. o che siano idonee a danneggiare i concorrenti ovvero al fine di procurarsi illegittimamente documentazione di terzi, così come è fermamente proibito danneggiare gli strumenti tecnologici o informatici di terzi o di società concorrenti al fine di impedire la loro regolare attività o di danneggiarne il funzionamento;

o) il sistema informatico della Società è munito di software, firewall e antivirus idonei ad impedire che minacce ai sistemi possano danneggiarne, in tutto o in parte, le componenti e la Procaffè s.p.a. provvede a fare in modo che, per quanto possibile, tali sistemi di protezione non vengano mai disattivati;

p) la Società stabilisce il divieto per tutti i Destinatari del M.O., salvo che per il Responsabile Information Technology e per i tecnici incaricati di provvedere al funzionamento o alla manutenzione o riparazione dei sistemi informatici e solo per lo svolgimento di tali operazioni, l'installazione e l'utilizzo di programmi o di software non previsti od approvati dalla Società e che non siano funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro da svolgere in azienda;

q) è stabilito inoltre il divieto assoluto di modificare le configurazioni del software e dell'hardware predisposte dalla Società, così come quello di aggirare in qualunque modo le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela degli strumenti informatici aziendali o di modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;

r) è vietato compiere accessi informatici al di fuori del proprio livello abilitativo;

s) nel caso di utilizzo di sistemi di collegamento wireless per la connessione alla rete internet, la Procaffè s.p.a. adotta strumenti di protezione della propria rete attraverso la previsione di una parola-chiave d'accesso, in modo che a qualsivoglia soggetto terzo, esterno alla Società, venga precluso di potersi collegare illecitamente alla rete internet e porre in essere condotte illecite che possano essere ascritte ai dipendenti dell'azienda;

t) nel caso di collegamento alla rete informatica della Società dall'esterno, quest'ultima dispone limitazioni all'accesso attraverso la previsione, l'adozione ed il mantenimento in funzione di sistemi di autenticazione ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso da parte dei destinatari interni, predisponendo oltre a username e password anche eventualmente una ulteriore parola chiave o codice necessarie per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

Alla luce di quanto sopra i principali *presidi* sono così riassumibili in: Responsabile Information Technology, Documento Programmatico della Sicurezza, Modello Organizzativo, tracciabilità delle attività, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione.

### **III.**

#### **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

(art. 25 *bis*)

##### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);



- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società *l'area di rischio* concernente i reati "nummari" (art. 457 c.p.) può essere identificata nella piccola cassa di servizio esistente presso gli Uffici della Sede Legale; per quanto concerne i valori bollati il cui utilizzo è oltremodo modesto la Società si rivolge a venditori a ciò abilitati.

*I processi sensibili* attengono:

- alla gestione della cassa contanti presso la Sede Legale;
- alla gestione degli incassi da parte dei rappresentanti ed agenti;
- all'acquisto e all'utilizzo dei valori bollati;
- all'utilizzo di marchi, brevetti, etc.;
- all'acquisto di beni provenienti dall'estero;
- alla scelta dei partners commerciali esteri.

Si può ritenere che il rischio di commissione dei cosiddetti reati "nummari" sia *molto basso*, perché la Società effettua abitualmente i pagamenti attraverso bonifici o rimesse bancarie, mentre il denaro contante non costituisce un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale ed è limitato a quanto sopra già evidenziato.

Parimenti *molto basso* il rischio per le ipotesi di cui agli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione, o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) visto che la Società svolge attività di commercio e di utilizzo di strumenti industriali.

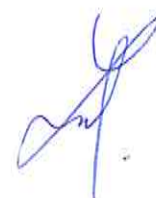
Quanto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 25-bis il rischio viene qualificato come *inesistente*.

I *soggetti* che possono in astratto dar vita alle condotte in esame sono individuabili nei: Presidente del C.d.A., A.D., Direttore Generale, Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), Rappresentanti, Agenti e addetto alla gestione Cassa.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Per quanto concerne i principi comportamentali che devono essere seguiti dai rappresentanti, agenti e dal gestore della cassa all'atto di incamerare o movimentare denaro contante, valgono queste regole:

- prestare particolare attenzione agli incassi dalla clientela, specialmente nell'eventualità in cui non sia sufficientemente conosciuta, ovvero ad operazioni - qualora ciò accada - aventi ad oggetto importi di inusuale rilevante entità, effettuando un controllo scrupoloso dei valori ricevuti, al fine di individuare eventualmente quelli falsi o quelli sospetti di falsità;
- utilizzare per l'attività di identificazione delle banconote le apparecchiature di conteggio, selezione ed accettazione delle banconote in dotazione presso le casse;
- nell'eventualità in cui siano individuate banconote false, l'incaricato alla cassa dovrà provvedere alla pronta consegna al Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), il quale provvederà o all'immediata consegna presso uno sportello bancario ovvero alla immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine per gli atti di loro competenza;



- nel caso di banconote sospette di falsità, il soggetto che le riceva non può procedere all'incasso o alla spendita delle stesse, ma, come detto consegnarle al Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO).

In merito all'ipotesi prevista dall'art. 473 c.p. è fatto divieto a chiunque opera all'interno della Società contraffare, alterare o far uso di marchi, brevetti etc. Seppur come detto l'ipotesi sia remota i Responsabili della Produzione e Logistica (P/LG), il Responsabile Tecnico (RT) verificano costantemente che prodotti e macchinari coperti da marchi o brevetti non siano oggetto di manomissione.

In merito all'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. la Società principalmente importa materie prime (caffè grezzo) e non prodotti finiti e mette in commercio quanto dalla stessa prodotta con precise indicazioni. Il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare (RSGQS), e il Responsabile Acquisti (UA) soprassedono ai relativi controlli.

La Società quali *presidi* segue delle procedure interne riconducibili alle Certificazioni ISO in essere, procedure la cui numerazione non viene in questa sede riportata atteso che detta numerazione è soggetta a continui aggiornamenti.

Per concludere i *presidi* si possono riassumere nel Modello Organizzativo, procedura gestione cassa contanti, apparecchiatura per il riconoscimento di banconote false, controlli eseguiti dai già citati Responsabili, procedure ISO.

#### **IV.**

#### **REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO**

(art. 25 *bis* 1, art. 513 e 513-bis c.p.)

##### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1, con cui i delitti contro l'industria e il commercio sono entrati a far parte dei reati presupposti contenuti nel Decreto.

I reati sopra citati sono i seguenti:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del Commercio, delitto commesso con l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, delitto commesso attraverso la condotta di chi pone in essere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia. L'ipotesi è aggravata qualora gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali, delitto compiuto con il danneggiamento dell'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'ipotesi è aggravata qualora per i marchi o segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale;

- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio, delitto che si verifica con la consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, delitto commesso con la messa in vendita, o altrimenti in circolazione, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, delitto la cui condotta consiste nella fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo

conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Le condotte di cui ai primi due commi sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

- art. 517-*quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, delitto compiuto mediante la contraffazione o comunque l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Le *aree di rischio* nell'ambito delle attività svolte dalla Procaffè S.p.a. sono le seguenti:

- 1) rapporti con società concorrenti;
- 2) gestione degli acquisti di prodotti anche a marchio di terzi;
- 3) controllo della qualità delle merci acquistate;
- 4) controllo della provenienza dei prodotti grezzi;
- 5) fabbricazioni e commercializzazioni dei prodotti;
- 6) gestione del commercio;
- 7) gestione del deposito delle merci;
- 8) gestione delle vendite.

I *processi sensibili* in particolare sono così riassumibili:

- a – impostazione della politica industriale e commerciale della Società;
- b – selezione dei fornitori;
- c – selezione dei prodotti;
- d – controllo qualità e corrispondenza in sede di ricevimento delle merci rispetto all'ordinato;
- e – rapporti degli agenti e dei rappresentanti con la clientela;
- f – formazione degli agenti e dei rappresentanti;
- g – verifica delle linee produttive;
- h – verifiche sulla genuinità dei prodotti finiti;
- i – verifiche sulla provenienza delle materie prime.

I reati in esame potrebbero astrattamente essere commessi da: Presidente del C.d.A., A.D., Direttore Generale (DG), Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), Responsabile Commerciale Horeca Italia (RCHI), Responsabile Commerciale Horeca Estero (RCHE), Responsabile Commerciale Retail Italia (RTLI), Responsabile Commerciale Retail Estero (RTLE), Responsabile Acquisti (UA), Responsabile Produzione e Logistica (P/LG), Responsabile Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare (RSGQS), Controllo Qualità (CQ), Responsabile HACCP (RHACCP).

I reati per i quali sussiste un rischio *basso* sono quelli previsti dagli articoli 515, 516, 517, 517-ter e 517-*quater* c.p., mentre per le altre ipotesi previste dall'art. 25-bis 1 la Procaffè s.p.a. ritiene che il rischio sia *irrilevante* e che pertanto non sia necessario provvedere ad adottare regole specifiche ulteriori rispetto a quelle generali a presidio della correttezza dell'operato dei Destinatari del M.O.

### **3. Le Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Nell'ambito delle aree e dei processi sopra evidenziati la Procaffè s.p.a., al fine di prevenire la commissione dei reati elencati e rilevanti sotto il profilo del

rischio che ne sia posta in essere la condotta, stabilisce anzitutto i seguenti *presidi* consistenti nelle seguenti regole di comportamento:

- non possono essere venduti prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle descritte e rappresentate al pubblico;
- non possono essere venduti prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine false.

Ulteriori *presidi* contenuti nei protocolli speciali dettati per la prevenzione dei reati in esame sono i seguenti:

1. nei contratti sottoscritti per la regolamentazione dei rapporti con i fornitori sono previste clausole specifiche che attribuiscono alla controparte la responsabilità derivante dal mancato rispetto dei principi fondamentali e delle regole contenute nel M.O. e nel C.E..

2. La Procaffè s.p.a. stabilisce ed individua criteri che le consentano di rilevare eventuali transazioni sospette aventi per oggetto la fornitura di caffè con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: accordo di vendita a prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti e più vantaggiose rispetto a quelle usuali, mancata presentazione della documentazione obbligatoria relativa alla certificazione dell'origine del prodotto, qualora prevista).

3. Per le operazioni di controllo che hanno per oggetto la qualità del caffè acquistato, anche per conto delle società del Gruppo va rilevato che la Società ha introdotto ed osserva scrupolosamente un Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare, avendo aderito volontariamente e pertanto essendosi impegnata a rispettare e soddisfare i requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e STD FSSC 22000 ver.5.1.

In ogni caso il presente protocollo di prevenzione stabilisce che siano definite procedure e piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche del caffè acquistato rispetto a quelle dichiarate e promesse dai venditori.

4. La Società provvede inoltre a far effettuare tutti i controlli necessari al fine di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle promesse dal venditore e poi rappresentate al cliente finale:

a. il caffè è periodicamente sottoposto a pesature per verificare che non sussistano discordanze, dovute a cali di peso superiori rispetto a quelli fisiologici, tra il peso effettivo e quanto dichiarato dai venditori;

b. è periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto acquistato e quanto riportato sulla documentazione con cui la merce viaggia in entrata, all'atto dell'acquisto;

c. in ogni caso vengono effettuate tutte le verifiche che consentano di valutare l'effettivo rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza alimentare (HACCP) e di tutte le procedure di controllo;

d. sono previsti e vengono effettuati i controlli idonei a garantire il corretto calcolo, l'esposizione e la veridicità della data di scadenza del prodotto in vendita presso gli acquirenti;

e. è garantita la verifica continua dell'integrità delle confezioni;

f. sono stabilite procedure per garantire l'intervento tempestivo in tutti i casi in cui sia rilevata la non conformità sia della materia prima che del prodotto finito, procedura che deve stabilire il ritiro e, qualora fosse necessario, il richiamo di tutti i lotti di prodotto non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare.

5. La Procaffè s.p.a. provvede inoltre a far eseguire controlli indirizzati alla verifica sul contenuto delle comunicazioni pubblicitarie, informative o di altro genere con riferimento alla corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti descritte in generale e quelle dei prodotti effettivamente posti in vendita.

## **V.**

### **REATI SOCIETARI**

(art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**



L'art. 25-ter lettere da a) a s) del D.Lgs. n. 231/2001 richiama una serie di fattispecie penali, tra le quali quelle che si descrivono di seguito:

- false comunicazioni sociali, previste dagli art. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.;
- impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c.;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c.;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall'articolo 2628 c.c.;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c.;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi, prevista dall'articolo 2629-bis c.c.;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 c.c.;
- infedeltà patrimoniale da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei liquidatori di cui all'articolo 2634 c.c.;
- corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 c.c.;
- istigazione alla corruzione tra privati di cui all'articolo 2635-bis c.c.;
- illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c.;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, c.c..

La Procaffè s.p.a. ritiene sussistente il rischio, di grado più o meno rilevante, che i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo possano porre in essere condotte in violazione delle norme sopra riportate, al cui contenuto pertanto si è posta particolare attenzione nell'attività di valutazione dei rischi e di identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

L'art. 25-ter richiama poi altre fattispecie penali, come quella che introduce e disciplina il reato di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 c.c., ma

la Procaffè s.p.a. ritiene non sussista un rischio apprezzabile che le condotte ivi descritte vengano commesse da alcun soggetto compreso tra i destinatari del M.O. che operano in seno alla Società, perché il reato di aggio potrebbe difficilmente essere compiuto a vantaggio della Società dal momento che non si vede come la Procaffè s.p.a. o alcuno in seno alla Società possa disporre di notizie o porre in essere attività tali da influire sul valore degli strumenti finanziari oggetto dell'art. 2637 c.c..

A parte va poi esaminato il richiamo contenuto nell'art. 25-ter del Decreto all'art. 2623 c.c., abrogato dalla c.d. "*legge risparmio*" (l. 262/2005) in concomitanza con l'introduzione nel Testo Unico Finanza (d.lgs. n. 58/1998) dell'art. 173-bis, intitolato "*Falso in prospetto*" (in vigore dal 12 gennaio 2006).

Al di là del dibattito sorto in dottrina sull'inclusione o meno del reato tra quelli presupposti ai sensi di quanto previsto dal Decreto, proprio in considerazione del mancato richiamo del nuovo articolo 173-bis sul "*Falso in prospetto*", appare anche in questo caso difficile ipotizzare che la fattispecie possa essere commessa da alcuno dei soggetti indicati nel Decreto, perché le operazioni descritte nella norma in esame (l'esposizione di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari nell'ambito della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) non rientrano tra quelle compiute dalla Società.

La L. n. 69 del 27.05.2015 ha poi modificato il testo degli articoli 2621 e 2622 c.c., introducendo tra i reati presupposti richiamati dal Decreto 231 anche quelli previsti dal nuovo art. 2621-bis c.c..

L'art. 2622 c.c. nella versione precedente rispetto alla modifica appena richiamata disciplinava le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori e quindi condotte la cui concreta realizzazione era possibile all'interno della Procaffè, con conseguente necessità di tenerne conto all'atto della predisposizione dei protocolli esecutivi tesi ad impedirne il realizzarsi.



L'art. 2622 c.c. attuale disciplina invece le false comunicazioni sociali delle società quotate, tra le quali non rientra la Procaffè, la quale allo stato non appare interessata a far quotare le proprie azioni nemmeno per il futuro, dal che discende la completa irrealizzabilità delle condotte previste dall'art. 2622 appena citato. Pertanto tali disposizioni non saranno oggetto di considerazione nei capitoli che seguono.

Per le altre ipotesi di reato il rischio viene qualificato come *basso*.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

La Procaffè s.p.a. ha individuato preliminarmente le *aree di rischio*, nelle quali si potrebbero verificare violazioni delle norme sopra richiamate, con la conseguente configurazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto, *aree di rischio* che all'esito delle valutazioni sono risultate le seguenti:

1. la predisposizione e la redazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e delle relazioni periodiche infra-annuali, nonché la predisposizione e la redazione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. la gestione del funzionamento ordinario della Società con riferimento specifico alla costituzione e al funzionamento dell'assemblea;
3. l'esecuzione delle mansioni spettanti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori;
4. la gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione;
5. la gestione del capitale;
6. le situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
7. la gestione delle attività finalizzate alla liquidazione della Società.

I *processi sensibili* individuati possono essere così rappresentati:

a - costituzione e funzionamento dei Consigli di Amministrazione e relative verbalizzazioni;

b - costituzione e funzionamento delle assemblee e relative verbalizzazioni;

c - esecuzione delle delibere delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione;

d - relazioni dell'A.D. al C.d.A.;

e - le operazioni di aumento o riduzione del capitale o quelle che comunque possono incidere sulla sua integrità e le operazioni sugli utili e la loro destinazione;

f - i correnti e ripetuti rapporti con il Collegio Sindacale ed i Revisori;

g - le comunicazioni ai Soci;

h - distribuzione degli utili;

i - restituzione dei conferimenti;

j - la predisposizione dei dati, documenti ed elementi necessari per la predisposizione delle relazioni sociali e per fornire le dovute notizie ai soci;

k - predisposizione ed attuazione del sistema delle deleghe;

l - le annotazioni, registrazioni e la tenuta in generale dei libri societari e contabili;

m - tutti i passaggi contabili e di valutazione diretti alla formazione del bilancio;

n - la ordinaria gestione della contabilità;

o - gestione delle attività negoziali con attenzione alla idonea determinazione dei prezzi di acquisto o di vendita.

I *soggetti* che astrattamente possono compiere i reati sopra descritti sono *in primis* il Presidente e i componenti del C.d.A., l'A.D., il Direttore Generale

(DG), il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), i Sindaci, i Revisori e i Liquidatori.

In via residuale ed in astratto è possibile ipotizzare la configurabilità di responsabilità concorrenti anche a carico di altri soggetti, tra i quali in particolare coloro che prestano la propria opera a supporto delle attività di predisposizione e redazione del bilancio o coloro che sono incaricati di provvedere alla comunicazione di dati e di informazioni con un margine di discrezionalità. Questi soggetti in ogni caso sono obbligati al rispetto di quanto previsto in questa sede.

Inoltre sono soggetti punibili, e quindi destinatari diretti delle disposizioni della presente sezione, anche quei terzi che in ipotesi pongano in essere atti simulati o fraudolenti e alterino l'operato dell'assemblea, procurando un ingiusto profitto per sé o per altri, tanto che il legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo dettato per l'illecita influenza sull'assemblea con riferimento proprio alla soggettività attiva, ampliando la punibilità dai soli soci anche a terzi estranei che agiscano su delega dei medesimi.

Il grado di rischio riferito alla possibilità di commissione dei reati societari appare di livello *basso* perché il bilancio, documento per la cui predisposizione e redazione si potrebbero verificare con maggiore frequenza alcune delle condotte incriminate, è predisposto dagli uffici e dai soggetti identificati come competenti dalle procedure societarie e viene sottoposto alla valutazione di tutti i membri del C.d.A., attuandosi per questa via una valutazione incrociata con la partecipazione di più soggetti titolari di differenti funzioni. La deliberazione definitiva compete all'Assemblea dei Soci in sede di disamina ed approvazione annuale.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

I principi generali di comportamento descritti nel presente capitolo sono finalizzati a fare in modo che i soggetti sopra indicati, ciascuno nella misura in cui è incaricato di svolgere una funzione nell'ambito di attività nelle aree di

rischio, si comportino seguendo precise regole di condotta, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, oltre ai principi generali, nonché ai principi procedurali specifici che verranno descritti nei capitoli successivi, i destinatari del M.O., ciascuno per quanto di sua competenza, e comunque i soggetti che potrebbero commettere uno dei reati societari, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti gli altri documenti di cui la Società si è dotata per la regolamentazione delle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti e le istruzioni operative interne a presidio della corretta redazione dei bilanci e, ove eseguite, delle relazioni infra-annuali.

La Procaffè s.p.a. anzitutto impone a tutti i destinatari del M.O. incaricati o comunque coinvolti nelle attività finalizzate alla predisposizione e alla redazione del bilancio, delle scritture contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, di tenere un comportamento sempre corretto e trasparente, assicurando un completo rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari, nonché di tutte le procedure interne della Società, allo scopo di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società chiara e veritiera.

È necessario che i destinatari del M.O. agiscano sempre nella stretta osservanza di tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, in modo da non far venir meno la funzione di garanzia dei creditori e dei terzi in genere propria del capitale.

La Società garantisce il regolare funzionamento proprio e degli Organi sociali, assicurando e favorendo ogni forma di controllo interno ritenuta opportuna e riferita alla gestione economico-finanziaria della Società, nonché curando di fare in modo che la libera e corretta formazione ed espressione della volontà dell'assemblea siano sempre assicurate.

È vietato porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false o comunque idonee a provocare una illegittima e sensibile alterazione del prezzo



degli strumenti finanziari, mentre costituisce impegno costante della Procaffè s.p.a. quello di effettuare con tempestività, correttezza e trasparenza tutte le comunicazioni previste dalla legge, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti.

Per ogni operazione contabile la Società stabilisce che debba essere conservata la documentazione dell'attività svolta, in modo da consentirne la registrazione contabile, finalizzata a permettere l'individuazione dei soggetti responsabili dei diversi livelli autorizzativi e la ricostruzione dei diversi passaggi dell'operazione, al fine di poter valutare con chiarezza e sotto ogni profilo la responsabilità di chi ha operato.

La Società, alla luce dei processi sensibili individuati, altresì vieta espressamente di:

- formare, inserire, rappresentare o comunque trasmettere nei bilanci, nelle relazioni e nei prospetti informativi o nelle altre comunicazioni sociali, ovvero provvedere alla loro comunicazione attraverso i documenti appena indicati, dati falsi, lacunosi, non rispondenti quantomeno in parte alla realtà, e comunque idonei a presentare una descrizione alterata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;

- omettere la comunicazione di dati e di informazioni la cui trasmissione sia richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- illustrare dati e informazioni utilizzati per le valutazioni compiute dalla Procaffè s.p.a. in modo tale da fornirne una rappresentazione che non sia corrispondente al giudizio effettivo maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda e sull'evoluzione della sua attività;

- agire in violazione del principio di ragionevolezza durante le attività di stima delle poste contabili ed occultare o non chiarire quali criteri di valutazione siano stati posti alla base delle stime, senza fornire le informazioni necessarie a garantire la correttezza e la veridicità dei documenti;

- eludere, aggirare o comunque non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle norme, nelle procedure e nelle istruzioni per la

predisposizione e la redazione dei bilanci, curando invece che tutte le scritture e le registrazioni contabili siano redatte in modo da riflettere in modo accurato e corretto le operazioni della Società;

- restituire i conferimenti ai soci o esonerarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- distribuire utili, o acconti sugli utili che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o dei revisori contabili o dei soci o comunque di altri soggetti incaricati di attività di controllo;

- operare in modo che possa essere pregiudicata la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei verbali e dei documenti in cui viene riportato lo svolgimento delle attività della Società, ovvero in modo da predisporre documentazione che non sia pertinente rispetto ai temi in discussione;



- influenzare la formazione della volontà assembleare o l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di qualsivoglia atti simulato o fraudolento;

- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa omettendo di dare notizia agli Amministratori e al Collegio Sindacale dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi, ovvero di qualsivoglia interesse proprio in una determinata operazione della Società. Nel caso di Amministratore delegato, compiere qualsiasi operazione in conflitto di interessi senza investire della stessa l'organo collegiale, ovvero nel caso di Amministratore unico, omettere di darne notizia anche alla prima assemblea utile;

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie, voci o informazioni false o fuorvianti, idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari;

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore o la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- porre in essere comportamenti ostativi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie;

- sollecitare o ricevere denaro od utilità al fine di disattendere ai doveri preposti alle proprie mansioni o alla fedeltà;

- promettere denaro od utilità ai soggetti preposti alla predisposizione di documenti contabili o a soggetti che svolgono funzioni direttive.

La separazione delle funzioni e deleghe previste dall'Organigramma, il Modello Organizzativo ed i controlli del Collegio sindacale, della Società di Revisione costituiscono ulteriori *presidi* predisposti per evitare il verificarsi di condotte vietate e produttive di danno per i terzi.

## VI.

### REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001)

#### 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.

L'articolo in questione prevede varie ipotesi delittuose (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'art. 600 c.p., prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis c.p., pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, pornografia virtuale di cui all'art. 600-quater.1 c.p., iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600-quinquies c.p., tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., acquisto e alienazione di schiavi di cui all'art. 602 c.p., intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., adescamento di minorenni di cui all'art. 609-undecies c.p.) che in pratica non si ritiene possano concretizzarsi all'interno della Società.

Al contrario il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) richiede alcune considerazioni che si andranno a svolgere.

Il relativo livello di rischio viene identificato come *molto basso*.

#### 2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.

Quanto alla determinazione dell'*area di rischio*, questa è identificabile nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato che la Società intrattiene.

I *processi sensibili* riguardano le modalità con le quali viene scelto e assunto un lavoratore subordinato, nonché le modalità con le quali si instaura e si gestisce il rapporto contrattuale.

I *soggetti* potenzialmente coinvolti sono: il Datore di lavoro e il Responsabile HR.

#### 3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.

La Società all'interno del proprio Organigramma ha istituito il soggetto preposto all'amministrazione del Personale che è identificato con il Responsabile HR. Quest'ultimo rappresenta la funzione destinata ad intrattenere rapporti con i lavoratori subordinati. Quindi, il rispetto delle funzioni e la separazione delle stesse (Datore di Lavoro, Responsabile HR e il soggetto destinato alla predisposizione delle retribuzioni), nonché il rispetto dei principi indicati nel presente Modello Organizzativo rappresentano le principali regole comportamentali da osservare. Tutti i rapporti di lavoro subordinati devono essere stipulati per iscritto nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL di categoria. Il tutto nel massimo rispetto etico e valorizzazione dei lavoratori subordinati.

I *presidi* possono così essere riassunti: normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, Modello Organizzativo, CCNL, Responsabile HR, contrattazione scritta, programma gestionale del personale, separazione delle funzioni.

## **VII.**

### **REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

(art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

L'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti e delle persone giuridiche indicate nel Decreto per i casi di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro.

Dunque in aggiunta alle altre fattispecie contenute nel Decreto, per la configurabilità delle quali è necessaria l'esistenza del dolo in capo al soggetto agente, l'articolo in esame introduce alcune fattispecie di cui l'agente è chiamato a rispondere anche a titolo di colpa e precisamente di colpa specifica (riferita in particolare alla violazione delle regole di condotta imposte dal rispetto delle norme di esperienza, poi codificate in leggi, regolamenti o discipline come le "*norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", contenute nel D.Lgs. 30

aprile 2008 n. 81, in seguito denominato anche "*Testo Unico o T.U. sulla sicurezza*", il quale riordina e coordina in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Per quanto riguarda l'identificazione delle *aree di rischio*, anzitutto si considerano quelle nelle quali potrebbe verificarsi un evento (morte o lesione) che le norme sopra indicate mirano a prevenire.

Sotto questo profilo non è possibile escludere alcuna attività tra quelle poste in essere dal personale della Procaffè s.p.a., perché in ipotesi quantomeno l'infortunio potrebbe verificarsi in qualsiasi occupazione cui sia addetto un lavoratore.

Occorre però tener conto del fatto che il rischio si presenta di grado più elevato per coloro che sono impegnati nelle attività di produzione, ovvero per gli addetti agli impianti di tostatura del caffè e di successivo impacchettamento delle confezioni, e per coloro che operano nel magazzino, mentre gli impiegati e i dirigenti addetti ad attività in ufficio sono meno esposti al pericolo di pregiudizi anche alla propria salute.

D'altra parte ulteriore *area di rischio* è anche quella dell'adempimento in concreto degli obblighi giuridici contenuti nella normativa in materia sulla salute e sicurezza sul lavoro, perché l'Ente (o la Società, in questo caso) in seguito all'omissione o all'inefficace attuazione di tali obblighi potrebbe incorrere nella responsabilità colposa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Ciò posto con riferimento alle *aree di rischio*, facendo riferimento all'individuazione dei *processi sensibili*, si ribadisce che le attività aziendali nelle quali è possibile che avvenga uno degli eventi in cui possono concretizzarsi i reati oggetto della presente sezione sono molteplici ed è impossibile procedere all'esclusione di alcune piuttosto che di altre.

In ogni caso a titolo semplicemente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito i seguenti *processi*:



- l'identificazione del Datore di Lavoro;
- la predisposizione ed aggiornamento del DVR;
- l'individuazione e la nomina del RSPP;
- l'individuazione e la nomina del Medico competente;
- l'individuazione e la nomina dei Dirigenti in materia di sicurezza;
- l'individuazione e la nomina dei Preposti;
- l'individuazione e la definizione delle misure di tutela;
- la verifica sugli adempimenti delle direttive aziendali;
- la determinazione la gestione del budget annuale in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- la predisposizione e l'aggiornamento del piano annuale per la sicurezza (p.a.s.);
- la predisposizione e l'aggiornamento del piano annuale per la informazione e formazione (p.i.f.);
- lo studio e predisposizione delle deleghe di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008);
- le verifiche sull'aggiornamento della formazione ed informazione dei lavoratori e la verifica in ordine ad eventuale assenteismo;
- la identificazione e nomina (art. 98 D.Lgs. 81/2008) del Coordinatore per la Progettazione;
- la identificazione e nomina (art. 98 D.Lgs. 81/2008) del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- la predisposizione dei Piani di Coordinamento e Sicurezza (Psc) (art. 100 D.Lgs. 81/2008);
- la riunione annuale sulla sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- i flussi informativi;
- le valutazioni dei sinistri ed eventuali misure correttive;
- le valutazioni dei "quasi" sinistri ed eventuali misure correttive;
- l'assegnazione e la manutenzione dei DPI;
- il controllo del corretto utilizzo dei DPI;

- la valutazione dell'eventuale affidamento di lavori all'esterno;
- gli acquisti di attrezzature, macchinari e impianti e loro manutenzione ed aggiornamento;
- la gestione e controllo degli ambienti di lavoro;
- la gestione delle emergenze (ad es.: i piani di evacuazione, i piani antincendio, eventi sismici, etc.).

La Procaffè s.p.a., al fine di prevenire il verificarsi delle condotte sopra descritte, ipoteticamente produttive di danno ed idonee a configurare la responsabilità della persona giuridica, ha provveduto ad istituire un Sistema di Gestione del Rischio articolato anzitutto nella valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia culminato con il rilascio della certificazione ISO 45001:2018, e poi nella previsione di osservare il contenuto delle regole generali e di quelle speciali dettate con riferimento ai processi sensibili.

Ciò premesso la Società nella definizione formale della propria politica per la salute e la sicurezza sul lavoro, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, ha scelto la figura del Datore di Lavoro, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico, individuando all'uopo la persona dell'Amministratore Delegato. Inoltre ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (anche DVR), finalizzato all'individuazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, collettive ed individuali, ritenute idonee in relazione a ciascun settore o area di lavoro e per ciascuna categoria di lavoratori.

Le condotte che potrebbero integrare i reati descritti nella presente sezione costituiscono senza dubbio la categoria più problematica tra quelle oggetto di esame nel M.O., perché sia la probabilità di accadimento dei fatti, sia la gravità delle sanzioni che ne conseguono effettivamente esistono. Alla luce degli eventi storici manifestatisi, degli investimenti e dell'attenzione della Società in materia di prevenzione, il livello di rischio può qualificarsi di grado *medio basso*.



I *soggetti* che possono astrattamente commettere i reati richiamati dal decreto sono:

- il Datore di Lavoro (ed in via residuale, se del caso, i componenti del CdA), il quale riveste il ruolo di principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- i Dirigenti per la sicurezza;
- i Preposti;
- l'Rspp, in via residuale e concorrente;
- il Soggetto che abbia di fatto assunto, sebbene in chiaro dispregio del M.O. e dei regolamenti interni della Società, una posizione di "garanzia" ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs.81/2008.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Il principio ispiratore di tutta la politica societaria in materia di prevenzione degli infortuni e di protezione dei lavoratori è quello della massima responsabilizzazione di tutti coloro che, a diversi livelli, con varie mansioni e ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, operano nell'ambito della Procaffè s.p.a., senza dimenticare nemmeno i terzi, eventualmente incaricati di eseguire opere in appalto.

Di conseguenza, come principi comportamentali anzitutto la Procaffè s.p.a. stabilisce il divieto espresso per tutti i destinatari del M.O. di porre in essere o anche solo di tollerare che altri possano porre in essere, condotte in violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 ovvero tali da integrare gli estremi delle fattispecie di reato che tale normativa mira a prevenire.

È inoltre proibito che siano poste in essere condotte che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società, contribuendo a favorire la potenziale commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

È poi assolutamente vietato compiere azioni non conformi rispetto alle procedure aziendali o, comunque, condotte non in linea con i principi espressi dal presente M.O.

In termini più analitici, ma sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito della Società, nella persona del datore di lavoro, dei preposti e dei lavoratori, si svolgono le attività che si indicano di seguito:

#### I – IL DATORE DI LAVORO

a. provvede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, con tutte le conseguenze in ordine alla scelta e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, all'organizzazione e alla gestione in particolare della struttura della produzione, in modo che lo stabilimento nel suo complesso risponda a principi e criteri conformi alle norme di legge;

b. la valutazione sopra indicata trova espressione nel documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto in modo da individuare le misure di prevenzione e di protezione da adottare e i dispositivi di protezione individuale di cui dotare i lavoratori e da permettere la programmazione delle misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

c. la designazione e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico competente in modo che sussistano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per legge.

#### II – IL RSPP

a. cura l'aggiornamento della valutazione dei rischi ed anche delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

b. vigila affinché siano affidati ai lavoratori mansioni e compiti commisurati alle loro capacità ed alle condizioni di ciascuno e siano rapportati alle loro condizioni di salute;

c. vigila affinché vengano forniti ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e siano adottate misure tali che solo quei lavoratori che

sono stati adeguatamente istruiti possano avere accesso alle zone produttive che li espongono a rischi specifici;

d. sorveglianza affinché i singoli lavoratori, che dovranno essere formati seguendo appositi corsi, agiscano nella stretta osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e facciano uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

### III – IL MEDICO COMPETENTE

a. programma la sorveglianza sanitaria di concerto con il datore di lavoro, tenendo le cartelle sanitarie aggiornate dei lavoratori;

b. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;

c. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e comunica i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria da lui effettuata, illustrando il significato dei risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità dei Lavoratori;

### IV – IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

a. può promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;

b. partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;

c. viene consultato all'atto della valutazione dei rischi e della programmazione ed attuazione degli interventi per l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a proteggere la salute e l'integrità dei lavoratori;

### V – I LAVORATORI

a. devono osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti per la sicurezza e dai Preposti finalizzate alla loro protezione, collettiva ed individuale;

b. devono utilizzare nel modo previsto ed appropriato i macchinari, gli impianti, le altre attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;

c. devono utilizzare sempre e nel modo previsto ed appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d. devono segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai Dirigenti per la sicurezza o ai Preposti qualsivoglia problema occorra o si registri sui mezzi, sugli impianti e sulle attrezzature sopra descritte, nonché qualsivoglia altra eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, dandone comunicazione anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

e. non possono mai rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f. non possono compiere di propria iniziativa attività o manovre che fuoriescano dalla loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza loro o altrui;

g. devono partecipare ai programmi di formazione, informazione ed addestramento organizzati dal Datore di Lavoro, sottoponendosi altresì ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h. devono contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti per la sicurezza e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

La Procaffè s.p.a. si avvale di un complesso di procedure avvalorate dalla rilasciata certificazione ISO 45001:2018, di istruzioni operative costituito da norme tecniche, da buone prassi esecutive tutte conformi alle norme vigenti, da informazioni e attività di addestramento dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Il complesso delle procedure scritte è disponibile presso il Datore di Lavoro ed i Dirigenti per la sicurezza e viene diffuso all'interno della Società presso tutti i soggetti interessati.

Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite dai preposti in modo non formalizzato, direttamente sul posto di lavoro nel corso dello



svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

I rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività sviluppata dalla Società in generale ed i rischi specifici associati alla singola mansione assegnata e, quindi, le relative misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società vengono da quest'ultima divulgati idoneamente, così come altresì vengono illustrati i contenuti della normativa di riferimento, degli obblighi, delle responsabilità e dei doveri, oltre che i contenuti delle procedure di sicurezza specifiche.

Tale percorso formativo prosegue con un addestramento specifico operato con l'affiancamento del lavoratore a colleghi più esperti, sotto la supervisione del Preposto, mentre per il caso del cambio di mansione viene garantito al lavoratore analogo percorso formativo.

Le attività di aggiornamento formativo sono oggetto di una specifica pianificazione periodica in funzione dello sviluppo o del quadro normativo di riferimento e o delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie impiegate nel processo produttivo.

Nell'ambito della pianificazione appena indicata il Datore di Lavoro programma gli specifici interventi formativi di aggiornamento per i soggetti che hanno compiti gestionali in materia, quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Preposti.

Nell'ambito delle riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione il Datore di Lavoro, i Dirigenti per la sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione fanno sì che siano comunicati e discussi i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e che siano fornite le indicazioni sul significato degli stessi, in modo da poter dare attuazione alle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*septies* ed in generale qualunque

situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

La Società, supportata dalla già richiamata certificazione ISO, si è dotata di un sistema aziendale articolato destinato all'adempimento dei doveri imposti dalla normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori, sistema il quale, unitamente al protocollo, al Codice Etico e al Modello Organizzativo nel suo insieme, costituisce *presidio* idoneo a fare in modo che il rischio di infortuni sul lavoro sia accettabile.

I *presidi*, in particolare, posti a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori possono identificarsi, in aggiunta ai principi etici di cui al Modello Organizzativo, in:

- rispetto della normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- scelta e formazione del Datore di Lavoro;
- identificazione del RSPP;
- costante scambio di informazioni e coordinamento tra Datore di Lavoro, RSPP, Dirigente per la sicurezza, ASPP, RLS e Medico del Lavoro;
- DVR e suo aggiornamento;
- p.a.s. e p.i.f. e loro aggiornamento ed attuazione;
- acquisizione della documentazione e certificazioni obbligatorie;
- istituzione del Servizio Prevenzione e Protezione;
- valutazione e disamina degli infortuni e dei "quasi infortuni" al fine di eventuali aggiornamenti ed integrazioni del DVR e svolgimento di ulteriori corsi di formazione ed informazione;
- stanziamento da parte del CdA di un idoneo budget annuale in materia di salute e sicurezza;
- utilizzo di un programma software gestionale dei corsi formativi e di aggiornamento previsti dalla normativa;
- manutenzione periodica delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati;
- periodiche visite mediche per ogni lavoratore;



- dpi e attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori oltre alla specifica istruzione e formazione sul loro uso;
- disposizioni relative all'uso delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, emergenze, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso;
- gestione degli appalti;
- riunioni periodiche di sicurezza;
- rispetto della tempistica per le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- adozione del Modello Organizzativo;
- nomina di un OdV.

## **VIII.**

### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**

(art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.),
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

#### **2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.**

Tenuto a mente il fatto che da una parte è pur vero che la Procaffè s.p.a. opera anche con soggetti residenti in paesi che erano o sono ricompresi nella cosiddetta "*black list*", va comunque sottolineato che nelle attività di acquisto e/o di importazione la Società opera tramite intermediari di provata esperienza.

Inoltre vi è assoluta tracciabilità delle operazioni eseguite in entrata e dei pagamenti effettuati che avvengono a mezzo banca o assegni bancari.

Le aree di rischio concernono quindi le attività di approvvigionamento della merce, le movimentazioni di denaro ed il loro impiego.

Ad ogni buon conto la Società esegue i pagamenti per l'approvvigionamento di materia prima con soggetti esteri esclusivamente a mezzo di intermediari bancari.

I relativi *processi sensibili* sono così riassumibili:

- approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e di servizi;
- scelta del partner commerciale, con particolare riferimento alla sua attendibilità e affidabilità imprenditoriale, agli eventuali pregressi rapporti, puntualità nell'adempimento;
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o accordi con soggetti terzi;
- scelta degli importatori e spedizionieri;
- modalità dei pagamenti ed incasso dei crediti;
- investimenti finanziari ed impiego del denaro.

I reati in esame potrebbero astrattamente essere commessi da: Presidente del C.d.A., A.D., Direttore Generale (DG), Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), Responsabile Acquisti (UA), Responsabile Commerciale Horeca Italia (RCHI), Responsabile Commerciale Horeca Estero (RCHE), Responsabile Commerciale Retail Italia (RTLI), Responsabile Commerciale Retail Estero (RTLE).

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *octies* la Società presta un'adeguata attenzione e ritiene sussistere un rischio di livello *basso*.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei processi *sensibili*, i *presidi*.**

La Procaffè s.p.a. non risulta inserita tra coloro che sono destinatari degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito detto anche "Decreto Antiriciclaggio"), ma è opportuno tener conto della possibilità che alla Società, al

pari di qualsiasi altro soggetto giuridico, possa essere imputata la commissione di uno dei Reati oggetto della presente sezione, attraverso una delle condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p..

Da ciò consegue che nell'espletamento delle attività sociali considerate a rischio tutti i destinatari del M.O., in via diretta, ivi inclusi i Consulenti e i Collaboratori, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta da intendersi quali *presidi* per la prevenzione dei reati in esame:

1. rispetto delle procedure interne previste in materia di acquisto di beni ed impiego delle risorse finanziarie;

2. formulare un giudizio riferito all'attendibilità dei fornitori in modo da poterne verificare l'affidabilità, la correttezza e da poter analizzare la tracciabilità delle transazioni economiche effettuate con gli stessi, evitando di creare o di proseguire e di incrementare rapporti commerciali con soggetti che non presentino o non siano in grado di mantenere i necessari requisiti di trasparenza e correttezza nel tempo;

3. verificare che permangano nel tempo in capo ai fornitori o ai collaboratori e ai consulenti i requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità che la Società ritiene essenziali per il commercio;

4. astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti dei quali sia nota o anche solo sospettata l'appartenenza a sistemi ed organizzazioni criminali o comunque che si trovino ad operare al di fuori della regolarità e della piena legittimità, quali, a titolo di esempio, soggetti che siano legati agli ambienti del riciclaggio, del traffico di armi o droga, dell'usura;

5. analizzare e verificare che i pagamenti siano eseguiti con regolarità, soprattutto per quanto riguarda la coincidenza tra i destinatari e/o gli ordinanti dei pagamenti e le controparti che risultano effettivamente e formalmente coinvolte nelle transazioni;

6. compiere verifiche e controlli, sia formali che sostanziali, sui flussi finanziari in entrata ed in uscita, con riferimento specifico ai pagamenti eseguiti in favore di terzi, tenendo conto altresì sia della sede legale indicata della Società o da soggetto fornitore o collaboratore, sia degli istituti di credito

designati per i pagamenti e poi concretamente utilizzati, valutando attentamente altresì la sussistenza e la struttura di eventuali schemi societari o la presenza di organizzazioni fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

7. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

8. predisporre ed aggiornare l'anagrafica dei fornitori;

9. provvedere puntualmente e sollecitamente alla segnalazione di tutte le operazioni che possano presentare profili di rischio o di sospetto con riferimento alla legittimità della provenienza delle somme oggetto della transazione o all'affidabilità e alla trasparenza del fornitore o collaboratore;

10. dare concreta attuazione ad una formazione costante e provvedere ad informare i destinatari del M.O. sui temi di volta in volta rilevanti e relativi alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di riciclaggio;

11. quanto ai reati di corruzione, a quelli derivanti da fenomeni di evasione fiscale e/o di appropriazione illecita di beni aziendali, reati dai quali statisticamente potrebbe discendere con maggiore frequenza una delle condotte punite dal reato di autoriciclaggio, la Società richiama in questa sede i *presidi* esistenti con riferimento ai reati contro la P.A., ai reati societari e quelli previsti dal Codice Etico e dalla Parte Generale del Modello Organizzativo in ordine all'utilizzo dei beni aziendali.

## **IX.**

### **REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

(art. 25-octies 1)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

I reati richiamati all'art. 25-octies 1 sono i seguenti:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);



- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);

- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

L'*area di rischio* va identificata in quegli ambiti societari nei quali si eseguono i pagamenti non tramite contanti (a tal riguardo va segnalato come il ricorso all'uso di tale ultimo mezzo di pagamento sia alquanto limitato), ma facendo ricorso ad apparecchi e programmi informatici destinati ad eseguire movimenti di denaro.

I *processi sensibili* si identificano nei seguenti:

- tutte le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, dispositivi e programmi di pagamento.

I *soggetti* coinvolti nei citati processi sensibili sono i seguenti: Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), soggetti addetti alla materiale esecuzione dei pagamenti tramite apparecchiature e programmi informatici.

Il livello di rischio è stimato in *molto* basso per gli artt. 493 *ter* e 640 *ter* c.p., *inesistente* per l'art. 493 *quater* c.p.

## **3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i *presidi*.**

I *presidi* principali sono: Organigramma, determinazione e identificazione tramite specifico sistema di deleghe dei soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento informatici, Modello Organizzativo, divieto di INSTALLAZIONE sulle postazioni informatiche di programmi da parte dei titolari delle stesse; installazione dei programmi unicamente da parte del Responsabile Information Technology, verifica periodica e a campione da parte di quest'ultimo

delle varie postazioni informatiche, tracciamento delle operazioni ed archiviazione dei dati.

## **X.**

### **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

(art. 25-*octies* 1, comma 2)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Il Legislatore, inoltre, ha previsto quanto segue: "salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. n. 184/2021)", con in aggiunta la determinazione delle quote di sanzione pecuniaria.

#### **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Circa l'*area di rischio*, i *processi sensibili* ed i *soggetti* si richiama il capitolo precedente.

Il livello di rischio è stimato in *molto basso*.

#### **3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i *presidi*.**

Anche in questo caso si richiama quanto previsto al capitolo che precede.

## **XI.**

### **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

(art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Tra i reati richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo si ritiene che i seguenti possano interessare la Società:



abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. n. 633/1941);

riproduzione o reimpiego del contenuto di banche dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941);

abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941).

Nel richiamato articolo sono ricomprese ulteriori fattispecie delittuose che, però, alla luce dei dati storici ed esperienze pregresse riguardanti la Società si ritiene non possano vederla coinvolta.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

L'*area di rischio*, come è facilmente intuibile, si può identificare in qualunque ambito societario nel quale si faccia uso di hardware e programmi software.

In relazione ai *processi sensibili* questi interessano tutte le attività svolte dagli uffici e dalle funzioni aziendali che ricorrono all'utilizzo di strumenti informatici.

Da quanto sopra esposto si può comprendere che tutti i *soggetti* da quelli apicali a quelli subordinati possono essere coinvolti nella commissione di uno dei reati in questione.

Alla luce della formazione imposta dalla Società, dei dati storici esistenti, dell'attività di controllo imposta dal Responsabile Information e Technology (IT) il livello di rischio viene identificato come *basso*.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i *presidi*.**

La Società all'atto dell'assunzione di un lavoratore subordinato provvede ad un'adeguata formazione sul tema, richiedendo il rispetto del diritto d'autore in particolar modo per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici e dei programmi installati. In particolare ogni postazione viene installata ed attivata dal Responsabile Information e Technology (IT), il quale verifica, anche in corso di rapporto lavorativo, che sulla postazione non risultino installati ulteriori programmi rispetto a quelli legittimamente caricati dal citato Responsabile.

Quanto agli accessi alle banche dati, questo non può essere eseguito se non a seguito di preventiva distribuzione o assegnazione delle credenziali d'accesso da parte del Responsabile in questione.

In merito all'utilizzo di immagini, testi, musiche e filmati nonché la loro eventuale pubblicazione sul sito web della Società o utilizzazione da parte di quest'ultima, è fondamentale la preliminare verifica da parte del Direttore Generale e/o del Responsabile Marketing sia della provenienza, sia della paternità, sia della possibilità di duplicazione ed utilizzo.

In questo contesto l'utilizzo di opere di soggetti terzi può essere fatta solo a seguito di preliminare autorizzazione scritta da parte del suo titolare.

I *presidi* principali che la Società ha adottato onde comprimere al massimo il rischio di commissione dei reati di cui sopra sono: l'attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile Information e Technology (IT); il Modello Organizzativo; il sistema sanzionatorio interno; le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password); il divieto di alterare, manomettere e duplicare i programmi acquistati dalla Società; il divieto assoluto di diffusione di programmi o documenti dei quali si sia venuti in possesso e per i quali si dubita l'origine e la provenienza; il divieto di fare un uso improprio delle banche dati alle quali si ha accesso; tracciabilità delle attività; archiviazione e conservazione di tutta la documentazione.



## **XII.**

### **REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

(art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

La condotta richiamata dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001 e prevista dall'art. 377-bis c.p. consiste nell'indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso dell'attività espletata da quest'ultima.

#### **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Le *aree di rischio* che la Procaffè s.p.a. ha individuato sono quelle attinenti la gestione di pendenze della Società nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e di qualunque altro genere.

I processi *sensibili* possono identificarsi in ogni rapporto che qualunque soggetto tra i destinatari del M.O. possa avere con l'Autorità Giudiziaria, soggetti da quest'ultimo delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo, nonché in sede di visita ispettiva e di verifica.

Il rischio viene determinato in *basso*.

#### **3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i *presidi*.**

La Procaffè s.p.a. vieta tassativamente a qualunque destinatario del M.O. di agire in contrasto con le disposizioni dell'art. 377-*bis* c.p., stabilendo che è assolutamente proibito interferire, o anche solo tentare di farlo, sul contenuto delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurre qualcuno a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Il *presidio* principale per la prevenzione della condotta sopra citata è costituito, oltre che dalle norme del C.E. e dell'intero Modello, dall'attività di controllo dell'A.D. e del Direttore Generale, dal sistema sanzionatorio interno

adottato dalla Società, che non esiterà a sanzionare secondo le procedure e nella misura prevista il soggetto che ponga in essere la condotta vietata.

### **XIII.**

#### **REATI AMBIENTALI**

(art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

##### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Gli articoli di Legge richiamati dall'art. 25 *undecies* sono riassumibili in due tipologie: quelli inseriti direttamente nel codice penale e quelli previsti dalla Legislazione speciale.

a) I reati previsti dal codice penale sono i seguenti:

- art. 727-bis codice penale che sanziona l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; si specifica che, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE;

- art. 733-bis codice penale che sanziona la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, ove è punita la condotta che provoca la distruzione, fuori dai casi consentiti, *"di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione"*; si specifica che, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. art. 727 bis e art. 733 bis;

- art. 452-bis codice penale che sanziona l'inquinamento ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque abusivamente cagiona *"una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle*



*acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna", con previsione di aumento di pena in determinati casi;*

- art. 452-quater codice penale che sanziona il disastro ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di *"chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale, con specificazione che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"*;

- art. 452-quinquies codice penale che sanziona i delitti colposi contro l'ambiente;

- art. 452-sexies codice penale che sanziona la condotta di chiunque *"abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"*;

- art. 452-octies codice penale che sanziona i delitti associativi aggravati;

- art. 452-quaterdecies codice penale che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

b) I reati previsti dalla Legislazione speciale (D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"):

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, etc. (art. 137 D. Lgs. citato);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. citato);

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. citato);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. citato);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. citato);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti etc. (art. 260 bis D. Lgs. citato).

Va precisato che il Legislatore ha inserito nel D. Lgs. citato alcune norme di cui al D. Lgs. n. 202/2007 riguardanti l'inquinamento provocato da navi, altre di cui alla L. n. 150/1992 riguardanti il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ed altre di cui alla L. n. 549 /1993 riguardanti la tutela dell'ozono atmosferico.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

La Procaffè s.p.a., per la particolare attività che esercita e che costituisce il *core-business* della Società, ritiene che l'*area di rischio* vada identificata nella zona della produzione.

Quanto ai *processi sensibili* questi si identificano nelle attività che comportano la creazione di rifiuti che risultano dalla lavorazione e torrefazione del caffè, oltre la immissione di fumi che provengono dal citato processo tramite tre ciminiere, nonché l'acqua derivante dai lavaggi. Gli scarti della torrefazione possono essere classificati come rifiuti rientranti tra quelli organici umidi e quindi vengono smaltiti secondo le procedure previste *ad hoc* dal sistema di raccolta dei rifiuti, mentre l'acqua derivante dai lavaggi viene appositamente stoccata e smaltita. Ulteriore processo è quello della gestione dei registri concernenti i rifiuti.

I *soggetti* che potenzialmente possono essere coinvolti sono identificabili nel Presidente del CdA, nell'A.D., nel Direttore Generale, nel Responsabile Produzione e Logistica (P/LG) e nei soggetti che sono coinvolti nei processi.



In relazione agli articoli 452-*bis*, *quater* e *quinquies*, articoli 137, 257, 258, 260-*bis* del D.Lgs. 152/2006 il rischio viene qualificato come *basso*.

Quanto alle restanti ipotesi richiamate si ritiene che il rischio di commissione da parte della Società sia *insussistente*.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

La Procaffè s.p.a. ritiene che la tutela dell'ambiente ed il rispetto della natura costituiscano obiettivi di importanza fondamentale per l'intera collettività e quindi, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, rivolge la propria attenzione alla salvaguardia dell'integrità del paesaggio, della salubrità dell'aria ed in generale dell'ambiente, nonché alla conservazione della natura incontaminata dei luoghi in cui opera.

La Procaffè s.p.a. obbliga il reparto torrefazione di conferire i rifiuti dei processi che interessano il caffè nella parte organica umida. Inoltre i fumi derivanti dagli scarichi di vapore acqueo che fuoriescono nell'atmosfera attraverso le già citate tre ciminiere vengono analizzati; gli scarichi delle acque di lavorazione e di raffreddamento vengono prima immagazzinate in appositi serbatoi e poi asportate.

La Società provvede inoltre a limitare la propagazione di rumori, facendone rilevare l'entità con cadenza triennale o nella diversa tempistica imposta dal Legislatore, ed in ogni caso preoccupandosi di mantenere sempre il livello entro i limiti consentiti.

Invece per quanto riguarda la propagazione di odori non solo non sussistono problemi di alcun genere, ma anzi sono immessi nell'aria aromi piacevoli di caffè che naturalmente non possono arrecare alcun problema di alcun tipo ad alcuno.

La Società quale ulteriori regole comportamentali stabilisce che:

- è vietato porre in essere, o anche solo tentare di porre in essere, qualunque condotta che anche solo potenzialmente sia idonea a provocare

pericoli o danni per la sicurezza, l'incolumità e per il benessere della collettività e del singolo;

- tutti i Destinatari del M.O. dovranno osservare le regole igieniche stabilite per la tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente, evitando attentamente di inquinare in qualsiasi modo l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo;

- si impegna a promuovere ed a impiegare nella misura migliore e più ampia possibile i sistemi di riciclo o di riutilizzo di beni, sostanze, materiali ed anche dei rifiuti utilizzati o prodotti nello svolgimento della propria attività, ovvero di recuperare da essi materiali ed energia;

- è dovere di tutti i Destinatari del M.O. quello di fare l'uso più moderato e razionale possibile delle risorse, dei materiali e delle energie impiegati nello svolgimento delle attività della Società, utilizzando detti beni e risorse nella misura e per il tempo strettamente necessari a fini operativi e produttivi e provvedendo in ogni modo e forma possibile al risparmio;

- è prescritto inoltre di evitare tassativamente qualunque spreco di acqua o di altre sostanze, risorse e materiali e di limitare l'uso dei macchinari o degli impianti ai soli tempi strettamente necessari, evitando di lasciare inutilmente in funzione impianti, congegni e motori termici o elettrici di ogni genere;

- è vietato qualunque scarico di acque che non sia stato preventivamente autorizzato e comunque qualunque scarico che possa contenere sostanze diverse o in concentrazione superiore rispetto a quelle misurate o comunicate al tempo del rilascio dell'autorizzazione;

- in ogni caso le sostanze presenti nelle acque di scarico non dovranno mai essere presenti in misura superiore a quella stabilita dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 ed eventuali successive modifiche;

- i rifiuti di ogni genere, in particolare quelli derivanti dalle attività degli uffici e degli impianti della Società, non possono essere conferiti, gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento;



La Società stabilisce poi uno specifico obbligo a carico di ciascun destinatario del M.O. di contribuire al rispetto delle disposizioni ivi contenute e riferite ai reati ambientali, imponendo a ciascuno di segnalare anche il semplice rischio di violazione di una delle norme esaminate nella presente sezione con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che, in caso di conseguenze già in atto, si possa intervenire prontamente per limitare gli effetti dannosi, potendo inoltre intervenire anche nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

I *presidi* sono riassumibili nell'attività di controllo dell'A.D., del Direttore Generale e del Responsabile Produzione e Logistica (P/LG); nelle verifiche e controlli a scadenza periodica; nella procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali; nell'adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; nel Modello nel suo insieme.

#### **XIV.**

### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

(art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

La fattispecie che ci occupa è richiamata dall'art. 25 *duodecies* del noto D.Lgs. che si riporta all'art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 286/1998; quest'ultimo vieta l'assunzione di soggetti irregolarmente entrati nello Stato provenienti dai cosiddetti Paesi terzi; deve, quindi, trattarsi di soggetti privi di regolare permesso di soggiorno. Per essere maggiormente precisi il richiamato art. 22 comma 12-*bis* espressamente menziona le ipotesi del "*datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*" nei casi in cui "a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori

*occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

## **2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.**

E' facilmente intuibile come *l'area di rischio* sia identificabile nei rapporti con i lavoratori subordinati ed i *processi sensibili* possano essere così riassunti:

- contatti e colloqui in sede di previsione di assunzioni di lavoratori extracomunitari;
- accertamento del luogo di origine del lavoratore estero;
- controllo dei suoi documenti;
- accertamento dell'esistenza, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- controllo della sua durata,
- predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro.

Atteso che usualmente la Società fa ricorso molto esiguo ai lavoratori extracomunitari, si può ragionevolmente quantificare il rischio come *basso*.

I *soggetti* potenzialmente coinvolti sono quelli coinvolti nella procedura della gestione delle risorse umane e cioè il Datore di lavoro e il Responsabile HR.

## **3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili, i presidi.**

La Procaffè s.p.a., sin dall'inizio del primo colloquio di lavoro, deve attentamente accertare la provenienza del lavoratore straniero e, qualora si tratti di soggetto extracomunitario, il soggetto incaricato deve accertare la regolare presenza del lavoratore nello Stato pretendendo di avere in esibizione un valido permesso di soggiorno. Quest'ultimo poi dovrà avere valenza per tutta



l'ipotizzata durata del rapporto da instaurare, non essendo ammissibile che il contratto abbia una durata che ecceda il permesso in essere.

Nell'eventualità di un rinnovo o di un prolungamento del rapporto, il lavoratore dovrà preliminarmente esibire il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tra i *presidi* in essere si citano, oltre i principi generali adottati dalla Società con il Codice Etico e l'intero Modello, la procedura della Gestione delle Risorse Umane.

## **XV.**

### **REATI TRIBUTARI**

(art. 25–*quinquesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Nel capitolo in questione sono trattate le seguenti ipotesi di reato di recente introdotte dal Legislatore:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

La Società presta particolare attenzione alla gestione contabile, alla procedura di predisposizione ed approvazione del bilancio, al rispetto della normativa tributaria e al pagamento delle imposte dovute.

Le *aree di rischio* potenzialmente coinvolte nei reati dei quali trattasi si possono individuare negli uffici: destinati all'amministrazione, agli acquisti, ordini e consegna delle merci, alle operazioni e alle registrazioni contabili, agli adempimenti tributari.

I *soggetti* coinvolti nelle aree sopra menzionate sono:

a - il Direttore Generale, il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), il Responsabile Acquisti, l'Ufficio contabilità per quanto attiene la gestione contabile e, quindi, le ipotesi delittuose che si riferiscono all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la distruzione ed occultamento di documenti contabili;

b - il CdA, il Direttore Generale, Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO) e l'Ufficio contabilità per quanto attiene la predisposizione del bilancio d'esercizio ed allegati, le attività di controllo, le operazioni societarie;

c - il Collegio Sindacale e i Revisori per quanto concerne l'attività di verifica sulla predisposizione delle dichiarazioni e sul pagamento delle imposte;

d - il Presidente del CdA, l'A.D., il Direttore Generale e il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO) per quanto concerne: la predisposizione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte.

I *processi sensibili* sono da rintracciare nelle seguenti attività societarie:

- ricezione ed emissione delle fatture e loro contabilizzazione;
- verifica della rispondenza delle fatture con gli ordini e le consegne;
- gestione della contabilità in generale;
- elaborazione della contabilità;
- tutte le fasi dirette alla predisposizione della bozza di bilancio con applicazione dei relativi principi contabili e valutazione della stessa;
- approvazione del bilancio;



- predisposizione delle dichiarazioni;
- calcolo e pagamento delle imposte a debito;
- formazione ed approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro successiva attuazione;
- tenuta dei libri contabili e societari;
- gestione dei flussi informativi nei confronti del Collegio Sindacale e dei Revisori;
- esercizio del potere di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale.

Il livello di rischio, giuste le separazioni delle funzioni, i soggetti coinvolti, le plurime attività di controllo incrociate ed i dati storici, può qualificarsi come *basso*.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Nell'ambito dei processi sopra richiamati i soggetti operanti nell'Ufficio Acquisti, nel reparto contabilità ed il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO) sono obbligati ad osservare ed applicare rigidamente i processi interni diretti al controllo della reale e corretta contabilità, nonché al verificare la rispondenza tra la merce in entrata e in uscita con i documenti contabili in essere. Detti dati saranno poi necessari ai fini di predisporre la bozza di bilancio la quale è preliminarmente esaminata dall'A.U. e poi presentata al CdA per l'approvazione.

Dopo questa approvazione la bozza dovrà essere sottoposta alle verifiche del Collegio Sindacale e dei Revisori legali, dopodiché sarà oggetto dell'approvazione o meno da parte dell'Assemblea. Sulla base di quello che sarà l'esito del bilancio si procederà poi al calcolo delle imposte a debito della Società. Giusta la complessità della suddetta procedura che prevede il coinvolgimento di vari soggetti operanti ed Organi muniti di specifica autonomia funzionale, il rischio viene notevolmente compresso.

Quanto alle altre ipotesi di reato concernenti le fatture e i documenti contabili, alla luce delle procedure interne vanno eseguiti controlli incrociati tra l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio contabilità con la supervisione del Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO). A ciò va aggiunta un'attività a monte di selezione dei clienti tramite i Responsabili commerciali e il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), nonché una corretta identificazione dei partner commerciali.

Quanto al pagamento delle imposte queste sono eseguite dal Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO) il quale è obbligato, per il calcolo, al rispetto del risultato dell'esercizio; la regolarità dei versamenti deve poi essere verificata dal Collegio Sindacale.

I *presidi* che sono di supporto sono molteplici e si aggiungo ai principi etici adottati dalla Società. Da un lato le norme del sistema tributario e del codice civile impongono rigide regole in materia di tenuta della contabilità, emissione delle fatture, le verifiche contabili, predisposizione ed approvazione del bilancio e calcolo delle imposte, dall'altro le procedure interne con la tracciabilità dei processi, le separazioni delle funzioni, la presenza degli organi di controllo quali il Collegio Sindacale e i Revisori i quali garantiscono interventi da parte di soggetti esterni dotati di totale autonomia, interventi che culminano con la redazione delle rispettive relazioni in ordine all'operato del CdA.

In materia di fatturazione i controlli tra la merce in entrata e le relative fatture a debito costituiscono presidio difficilmente aggirabile, se non tramite il concorso di più soggetti; per altro verso in sede di lavorazione vi è un ulteriore controllo in ordine alla rispondenza della merce che entra nel ciclo produttivo con le relative fatture di acquisto.

Quanto alla determinazione ed al pagamento delle imposte, i controlli oltre che da parte del Presidente del CdA e dell'A.D., sono attuati dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO); in sede di verifiche, dal Collegio Sindacale e dai Revisori.

Lo stesso Modello è da ritenersi ulteriore elemento di sussidio tramite l'attività dell'OdV.



## **XVI.**

### **REATI DI CONTRABBANDO**

(art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

Nel capitolo in questione sono trattate le seguenti ipotesi di reato di recente introdotte dal Legislatore:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);

- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Tra i reati sopra richiamati si ritiene che la Società non possa vedersi coinvolta nei seguenti: contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, altri casi di contrabbando.

## **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

In ordine alle *aree di rischio* queste concernono tutte le attività precontrattuali e contrattuali connesse con l'importazione e l'esportazione di merci. Data l'attività svolta dalla Società si comprenderà come le problematiche doganali siano piuttosto all'ordine del giorno.

Per quanto concerne i *processi sensibili* questi possono così riassumersi:

- trattative per l'acquisto o vendita di merci;
- attività contrattuali con conseguente svolgimento di pratiche doganali;
- preparazione ed inoltro della documentazione che riguarda le importazioni e le esportazioni;
- scelta degli spedizionieri e rapporti con gli stessi;
- versamenti delle imposte doganali.

Per quanto riguarda i *soggetti coinvolti* questi si identificano nel Presidente del CdA, nell'A.U., nel Direttore Generale, nel Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), nei Responsabili commerciali Estero, nel Responsabile Acquisti e nel Responsabile Ufficio Contabilità.

In ordine al livello di rischio va considerato come la Società si veda spesso coinvolta in operazioni import ed export e assoggettata al pagamento di imposte doganali; in aggiunta aspetto sensibile è altresì il rapporto con gli spedizionieri.

Alla luce delle suddette osservazioni, quantunque la Società addotti complesse procedure, il livello di rischio può identificarsi come *medio-basso*.



### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

I soggetti coinvolti nelle operazioni in questione devono rispettare oltre alla normativa e ai regolamenti in essere, anche le procedure adottate dalla Società. I Responsabili Acquisti, oltre alla scelta di idonei e qualificati fornitori devono parimenti verificare la serietà, attendibilità e competenza degli spedizionieri ai quali si rivolgono. Le imposte doganali devono essere tempestivamente e scrupolosamente corrisposte.

I *presidi* dei quali fa uso la Procaffè s.p.a. per comprimere il rischio di commissione dei reati dei quali trattasi si riassumono in: sistema e procedure operative della Società; Organigramma; separazione dei ruoli e pluralità dei soggetti coinvolti ciascuno con la propria autonomia gestionale e potere di controllo sull'operato; controlli incrociati; verifica degli ordini, delle fatture e della documentazione doganale; verifiche sui pagamenti; ricorso a spedizionieri di provata fiducia; applicazione Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare; Modello Organizzativo.

## **XVII.**

### **REATI TRANSNAZIONALI**

(L. 146/2006, art. 378 e art. 416 c.p.)

#### **1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.**

La Società ritiene che la tipologia dei reati in questione possa vederla coinvolta solamente per le ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), mentre ragionevolmente sono da escludere le ulteriori previste dal Legislatore.

#### **2) L'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti coinvolti*.**

Come *aree sensibili* si identificano l'area commerciale estera e quella dei rappresentanti ed agenti.

I *processi sensibili* vengono identificati come segue:

1 – attività dei Responsabili commerciali, dei rappresentanti e degli agenti operanti con l'estero nell'ambito delle trattative dirette all'acquisto e vendita di beni;

2 – contratti di acquisto stipulati con soggetti esteri.

Il rischio viene identificato come *molto basso*.

Nel contesto in questione il Presidente del CdA, l'A.U., il Direttore Generale, il Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO), il Responsabile dell'Ufficio Commerciale Estero e i rappresentanti ed agenti che intrattengono rapporti con l'estero vengono identificati come i *soggetti* in astratto in grado di risultare coinvolti nella fattispecie di cui trattasi.

### **3) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili*, i *presidi*.**

Tutti i soggetti sopra richiamati che intrattengono rapporti transnazionali devono scrupolosamente rispettare lo scopo sociale e i principi etici dei quali la Società si è dotata, nonché operare secondo le funzioni loro attribuite dall'Organigramma, agendo sempre nel rispetto dei principi di tracciabilità delle operazioni.

I *presidi* di maggior rilievo consistono nella separazione delle funzioni di cui all'Organigramma; nei controlli incrociati da parte del Presidente del CdA, dell'A.U., del Direttore Generale, del Responsabile Amministrazione & Finanza (CFO); nelle verifiche del Collegio Sindacale e dell'OdV.

## **XVIII.**

### **LA TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER"**

La Società ha preso atto della novella introdotta dal Legislatore a tutela della salvaguardia della riservatezza del soggetto (cd. "*whistleblower*") che esegue segnalazioni di condotte contrarie al Modello Organizzativo adottato.

La Società ha identificato dei soggetti ai quali un apicale o un subordinato potrà fare riferimento per denunciare condotte che, a suo avviso, sono lesive



delle norme di legge rilevanti ai fini del Modello, nonché dei principi, delle procedure e dei protocolli adottati dalla Procaffè spa.

Il requisito che le segnalazioni / denunce avanzate dagli apicali e dai subordinati deve necessariamente avere è il fondarsi su elementi "precisi" e "concordanti"; ciò sta a significare che le segnalazioni dovranno fornire elementi attendibili, ben delineati e non in contrasto fra di loro che lascino supporre l'esistenza di una ragionevole fondatezza in ordine ai fatti denunciati. Dette caratteristiche delle segnalazioni saranno fondamentali ai fini dell'espletanda istruttoria onde valutare gli opportuni passi da compiere.

Le segnalazioni anonime o carenti dei requisiti della concretezza, precisione, del nominativo del soggetto coinvolto (ove conosciuto), delle opportune circostanze di tempo e di luogo saranno archiviate.

I canali per effettuare le "segnalazioni" sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ([g.laner@procaffe.it](mailto:g.laner@procaffe.it)), l'Organismo di Vigilanza ([odv@procaffe.it](mailto:odv@procaffe.it)) ed il Responsabile delle "segnalazioni" come individuato nell'Organigramma.

In aggiunta a quanto precede, la Società ha creato un canale alternativo informatico consistente nell'account di posta elettronica [segnalazioni@procaffe.it](mailto:segnalazioni@procaffe.it) che appartiene esclusivamente al Responsabile delle "segnalazioni" così come identificato dalla governance societaria.

I soggetti di cui sopra destinatari della segnalazione hanno l'onere di:

a) garantire la riservatezza del segnalante adottando a tal fine tutte le misure necessarie che sono così riassunte:

- durante tutta la gestione istruttoria del fascicolo non comunicare a terzi l'identità del segnalante;

- verificare il puntuale funzionamento della password di accesso al proprio pc affinché nessuno altro soggetto possa accedere allo stesso;

- verificare che sul proprio pc siano attive e funzionanti le misure antiintrusione e antivirus;

- custodire sotto chiave o con altre equivalenti misure il fascicolo afferente la segnalazione;

- adottare ogni ulteriore misura diretta a salvaguardare la riservatezza del "whistleblower";

b) terminata l'istruttoria redigere una appropriata relazione da recapitare al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore delegato, nonché all'Organismo di Vigilanza per gli eventuali atti di loro competenza;

c) nell'eventualità in cui la "segnalazione" appaia fondata e la presunta condotta illecita concretizzi uno dei reati presupposti richiedere che il Presidente del CdA e/o l'Amministratore unico segnali il fatto all'Autorità Giudiziaria;

d) qualora la "segnalazione" appaia infondata ed eseguita con dolo o colpa grave, richiedere che il Presidente del CdA o l'Amministratore Unico avvii un procedimento disciplinare a carico del "whistleblower";

e) parimenti dovranno richiedere sia avviato un procedimento disciplinare a carico del soggetto che violi le misure poste a tutela della riservatezza del "whistleblower".

Resta inteso che l'obbligo di riservatezza viene a cadere nell'eventualità di procedimenti giudiziari e disciplinari qualora l'identificazione del "segnalante" sia necessaria per esercitare l'azione o per motivi di difesa dell'incolpato.

## **XIX.**

### **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Decreto Legislativo che ci occupa all'articolo 6, primo comma, lettera "b" ha previsto per gli Enti la discrezionalità in relazione all'istituzione di un Organismo al quale demandare il compito di vigilare sull'applicazione del Modello ed il rispetto di quanto ivi previsto. Secondo la relazione ministeriale accompagnatoria al Decreto, per gli Enti è "consigliabile" l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che può essere monocratico o collegiale e che non si identifichi con il Consiglio di Amministrazione onde garantire una totale autonomia operativa e decisionale.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve essere munito dei più ampi poteri di iniziativa e controllo da esercitarsi in via assolutamente autonoma.



indipendente e con continuità di azione. Inoltre in capo all'OdV devono sussistere quei profili di professionalità ed esperienza nel settore che gli permettano di essere un soggetto qualificato ed idoneo per lo svolgimento della mansione affidata.

Alla luce di quanto sopra esposto la Società ha pertanto deciso di istituire un Organismo di Vigilanza che, secondo le scelte che effettuerà il CdA, potrà essere monocratico o collegiale, sempre restando fermo il presupposto che in capo al suddetto Organismo dovrà esistere una specifica esperienza nel settore legale, commerciale e societario al fine di garantire un elevato livello di professionalità necessario per la concreta attuazione del Modello.

Spetta al CdA, oltre che scegliere la forma monocratica o collegiale, nominare l'OdV fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inhabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett. "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La Procaffè spa, atteso che spetta all'OdV l'incarico di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto, funzioni che andranno svolte anche in sintonia a quanto stabilito nel presente Modello, prevede che l'Organismo possa avvalersi e/o chiedere la collaborazione di tutti gli Uffici e Funzioni interne della Società dei quali di volta in volta avrà necessità per l'espletamento dell'attività di controllo e vigilanza; parimenti ove necessario potrà ricorrere a risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale, il tutto allo scopo di fare in modo che l'attività di vigilanza abbia il carattere dell'effettività e non della mera apparenza.

L'autonomia ed indipendenza che costituiscono connotati fondamentali dell'OdV non possono prescindere dal riconoscimento di una sua autonomia di spesa nel senso che la Società deve garantire all'Organismo di Vigilanza la disponibilità di un budget annuale destinato all'applicazione, implementazione e diffusione del Modello. A tal fine il Consiglio di Amministrazione per ogni anno delibera la somma riservata a quanto sopra precisato, restando inteso che il Consiglio stesso deve garantire che la somma in questione non venga destinata ad altri scopi se non a quelli concernente l'applicazione del Modello. Qualora la somma in questione nel corso di un esercizio venga totalmente assorbita, il CdA autonomamente o su richiesta dell'Organismo dovrà prontamente provvedere a stanziare un nuovo importo.

Sulla somma in questione opererà il CdA su richiesta dell'Organismo ovvero il CdA stesso previa acquisizione del parere da parte dell'OdV.

In ordine alle modalità operative pratiche dell'Organismo, quest'ultimo si riunirà presso la propria sede o presso la Società o in altri luoghi ritenuti opportuni al fine di svolgere i compiti inerenti le sue mansioni, curando ogni volta - al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni svolte, che costituisce elemento fondamentale del Modello - di redigere un verbale dell'attività svolta, verbale che sarà poi trasferito su di un apposito registro nel quale l'Organismo riporterà i verbali delle operazioni svolte. La documentazione e quant'altro oggetto dei flussi informativi da e per l'OdV possono essere archiviati da quest'ultimo su computer a mezzo di archivio elettronico.

L'Organismo è tenuto a mantenere il riserbo e la segretezza in ordine a tutti i documenti, atti, interviste, comunicazione, informazioni e quant'altro ricevuti nell'ambito dello svolgimento della propria attività; tali dati potranno essere utilizzati solo per l'espletamento delle proprie funzioni ed il vincolo della segretezza potrà cadere, se del caso, solo per motivi di Giustizia.

La Società istituisce per l'Organismo una casella di posta elettronica identificata con il seguente account odv@procaffe.it, casella alla quale avrà accesso solamente il citato Organo ed alla quale chiunque, appartenente o non alla Società, potrà scrivere segnalando problematiche di ogni genere concernenti



l'adottato Modello o sue violazioni; sarà poi onere dell'OdV prendere posizione in ordine alle segnalazioni ricevute e, se del caso, relazionare adeguatamente il CdA o l'A.U.

Ferma restando la segretezza in ordine alla quale sopra ci si è intrattenuti, è onere dell'Organismo operare garantendo gli autori delle segnalazioni da qualunque genere di ritorsione, discriminazione e penalizzazione anche e soprattutto da parte della Società o dei soggetti coinvolti. Sul punto vedasi anche il capitolo XI che precede.

Nel contesto dell'autonomia funzionale dell'OdV, quest'ultimo potrà essere convocato o ricevere interpellanze alle quali dovrà rispondere sia da parte del Consiglio di Amministrazione, sia da parte del Collegio Sindacale, con i quali dovrà collaborare con la massima trasparenza garantendo adeguati flussi informativi.

In relazione ai richiamati flussi informativi questi devono essere costanti e di qualità idonea a consentire all'Organismo di svolgere le proprie incombenze; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisano i principali flussi che la Società, tramite i suoi Organi interessati, deve garantire all'OdV in ordine a:

- a) modifiche dell'assetto societario, del suo organigramma anche per quanto concerne le aree amministrative e commerciali;
- b) tipologia delle deleghe in essere, i suoi contenuti specifici e le variazioni eventualmente apportate;
- c) operazioni potenzialmente "a rischio", quali: richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; partecipazione ad appalti pubblici o a gare a livello nazionale ed internazionale;
- d) operazioni attinenti materie afferenti i reati "presupposti" con paesi appartenenti a quelli inseriti nella cosiddetta "black list";
- e) operazioni "non in linea" con quelle usualmente poste in essere dalla Società;
- f) comunicazioni, provvedimenti, atti, sentenze, decisioni e quant'altro a ciò assimilabile proveniente da organi di Giustizia di ogni genere e grado, anche

nei confronti di ignoti, per i reati "presupposti" contemplati dal Decreto che potenzialmente possano coinvolgere la Società;

g) comunicazione, documenti di ogni tipo predisposti, oltre che dagli Organi societari, anche da altri soggetti appartenenti e non alla Società dai quali si possono desumere elementi che in qualche modo possano interessare il Decreto;

h) commissione, o ragionevole pericolo di commissione, di reati "presupposti";

i) esistenza di condotte anche solo potenzialmente contrarie al Modello adottato;

j) esistenza di procedimenti disciplinari;

k) richieste di assistenza legale inviate da lavoratori subordinati o collaboratori concernenti l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari nei loro confronti concernenti reati di cui al D.Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto di divulgazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Nel contempo ed a sua volta l'Organismo ha l'onere di garantire idonei flussi informativi nei confronti della Governance e del Collegio Sindacale, portando questi ultimi a conoscenza di tutte le problematiche ed interventi necessari in relazione all'attuazione ed implementazione del Modello, nonché dell'attività svolta.

In aggiunta a quanto sopra ogni semestre, a meno che non sussista una differente modalità di rapporti da parte dell'Organismo nei confronti della Governance e del Collegio Sindacale, l'OdV redige una relazione scritta concernente la propria attività, lo stato di applicazione del Modello ed eventuali problematiche attuative riscontrate.

In merito ai compiti, poteri e facoltà spettanti all'Organismo di Vigilanza, il Modello prevede che l'OdV:

1) vigili sulla concreta osservanza ed applicazione del Modello da parte degli Organi sociali, dei lavoratori subordinati, dei collaboratori e dei partners;



2) vigili sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati "presupposti";

3) valuti la necessità di chiedere al CdA l'aggiornamento o l'integrazione o la modifica del Modello;

4) verifichi le procedure di controllo previste dal Modello;

5) controlli con i responsabili societari l'esistenza di programmi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori subordinati;

6) valuti e controlli l'aggiornamento della mappatura dei rischi;

7) esegua verifiche concordate o meno mirate a valutare determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Procaffè s.p.a., soprattutto per quanto riguarda le attività poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili; delle suddette verifiche andranno redatti idonei verbali;

8) collabori con la Governance societaria per l'attivazione, istruzione e gestione dei procedimenti disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultima per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

9) svolga idonee indagini dirette ad appurare la diffusione del Modello, nonché l'attività posta in essere dalla Governance per la sua diffusione, conoscenza ed uso;

10) raccolga, elabori e conservi le tutti i dati e notizie rilevanti in ordine all'attuazione ed al rispetto del Modello;

11) predisponga un registro sul quale annotare le principali attività svolte, conservando altresì traccia di tutta l'attività svolta;

12) verifichi la qualità dei flussi informativi;

13) verifichi l'adeguatezza del budget destinato all'attuazione del Modello e, ove necessario, chiederne l'integrazione;

14) coordini con la Governance e con le altre strutture societarie coinvolte, eventualmente convocando riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Al riguardo si precisa che

l'Organismo ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dai vertici societari:

a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati;

b) sui rapporti con i Consulenti ed i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni sensibili;

c) sulle operazioni straordinarie della Società;

15) richieda alla Governance informazioni e dati riguardo l'eventuale esistenza di flussi finanziari "atipici e non standard" rispetto a quanto ordinariamente previsto e svolto dalla Società;

16) qualora non riceva segnalazioni direttamente da un "whistleblower", sia messo al corrente al termine dell'istruttoria svolta o dal Presidente del CdA o dall'Amministratore delegato o dal Responsabile delle "segnalazioni".

## **XX.**

### **IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il Modello Organizzativo che la Società ha adottato prevede come elemento di primaria importanza per l'efficacia dell'intero strumento l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare al quale dare ingresso nell'eventualità di violazioni delle norme stabilite nel Codice Etico o delle procedure stabilite dalla Parte Speciale, con particolare riferimento alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne il personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai che prestino attività in favore della Procaffè s.p.a. e che pongano in essere illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare derivanti da:

- condotte contrarie alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- violazione di procedure o protocolli previsti dal presente Modello o da regolamenti interni della Società;
- violazione dell'obbligo di tutelare adeguatamente un "whistleblower";

- "segnalazioni" eseguite con dolo o colpa grave;
- nei casi più gravi, condotte che configurano una delle ipotesi di reato "presupposto" previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio.

La Società puntualizza che l'avvio di un procedimento e l'eventuale adozione di sanzioni è del tutto indipendente da un eventuale avvio di un procedimento penale e dal suo esito, atteso che quest'ultima, svolta un'idonea istruttoria, ha facoltà di adottare le sanzioni disciplinari che ritiene congrue ed idonee per il caso concreto, non dovendo le stesse necessariamente combaciare con le valutazioni del Giudice penale ovvero seguire gli sviluppi in tali sedi maturati, attesa la totale autonomia del procedimento sanzionatorio dalla perseguibilità penale.

Va debitamente sottolineato come il rispetto delle regole e principi dei quali la Società si è munita tramite l'adozione del presente Modello costituisce uno degli oneri che il Legislatore genericamente ha richiamato all'interno all'articolo 2104 del codice civile ove si puntualizza la diligenza che il prestatore di lavoro deve utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ne discende che condotte dei lavoratori subordinati contrarie alle previsioni di cui al corrente Modello in ogni caso costituiscono un illecito disciplinare che la Società perseguirà e per le quali potranno essere adottate le sanzioni previste dal contratto collettivo nazionale riferibile ai lavoratori in questione.

Per quanto attiene lo svolgimento del procedimento disciplinare, questo viene aperto e gestito dal Presidente del CdA o dall'Amministratore delegato, ovvero dal differente soggetto da quest'ultimo delegato, ed è istruito di concerto o mettendo al corrente l'Organismo di Vigilanza.

Una volta che il Presidente o l'Amministratore delegato avrà adeguatamente istruito il procedimento disciplinare, nonché acquisito eventualmente il parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza adotterà il provvedimento finale sanzionatorio o di archiviazione che dovrà essere

comunicato per iscritto al soggetto coinvolto e all'OdV e deve essere sufficientemente motivato.

Presupposto per l'adozione di un provvedimento e per una corretta istruttoria è che il soggetto sottoposto a procedimento sia convocato dinnanzi al Presidente del CdA o all'Amministratore delegato o al soggetto da questi ultimi delegato al fine di contestargli l'addebito ed affinché rilasci dichiarazioni a propria discolpa e venga sentito in ordine ai fatti. Nell'ipotesi in cui il soggetto convocato non si presenti o presentandosi non intenda rispondere o rilasciare dichiarazioni, il procedimento proseguirà ugualmente il suo corso.

Nell'esercizio del suo potere istruttorio il Presidente o l'Amministratore delegato da solo o di concerto con l'OdV potrà convocare altri soggetti a conoscenza di fatti e circostanze utili.

Di ogni audizione così come di ogni altro incombenza istruttorio verrà redatto idoneo verbale.

All'esito del procedimento nell'ipotesi di adozione di un provvedimento sanzionatorio, questo non potrà materialmente essere adottato applicato se non trascorsi 7 (sette) giorni entro i quali il soggetto colpito potrà presentare una propria difesa in ordine alla quale il Presidente del CdA o l'Amministratore delegato dovrà pronunciarsi entro ulteriori 7 (sette) giorni confermando o meno il provvedimento già adottato.

Nel comminare le sanzioni e richiedere il ristoro di eventuali danni il Presidente del CdA o l'Amministratore delegato dovrà proporzionare il tutto prestando particolare attenzione:

- alla qualifica, al livello di responsabilità gerarchica e all'autonomia del soggetto sanzionando;
- all'elemento soggettivo insito nella condotta attuata dal lavoratore (colpa lieve, colpa grave, dolo);
- all'importanza delle norme o degli obblighi violati;
- all'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
- all'esistenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore;



- all'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- ad altre circostanze nell'ambito delle quali si è concretizzata la violazione contestata.

Nell'ipotesi in cui ai soggetti di cui sopra destinatari di una sanzione sia stata rilasciata una delega di qualsiasi genere da parte della Società, la delega in questione perderà immediatamente efficacia e non potrà più essere utilizzata dal relativo titolare.

Nell'evenienza di illeciti e/o violazioni del M.O. da parte di dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, verrà applicata la sanzione più idonea in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. che concerne il dirigente stesso.

La Società evidenzia altresì che, qualora la violazione commessa faccia scemare il rapporto di fiducia in essere, la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore delegato o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ferma restando la procedura sopra descritta ed il divieto per il Consigliere coinvolto di partecipare al CdA che tratterà il suo procedimento, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea la quale adotterà il provvedimento finale. Nell'evenienza in cui il procedimento disciplinare colpisca il Presidente del CdA la relativa istruttoria ed atti procedurali saranno adottati dal Vice Presidente del CdA.

La Società prevede a carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;
- c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00 fermo restando che la comminazione di una sanzione non preclude alla Società la facoltà di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

Amministratori e Sindaci, con l'accettazione della nomina implicitamente prendono atto del dovere di rispettare il Modello e che l'eventuale procedimento disciplinare conclusosi con l'accertamento di una violazione può comportare la revoca dell'incarico da parte dell'assemblea.

Nell'ipotesi in cui l'inosservanza delle procedure e dei principi e regole indicate nel Modello Organizzativo sia commessa da partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Società, la suddetta inosservanza può costituire inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali e/o richieste risarcitorie, ivi inclusi – se del caso – i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dall'Amministratore Delegato il 29/08/2022.

Vers. 8.0



